

TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1865

PRESIDENZA DELL'AVV. ZACCHERONI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. Osservazioni del presidente intorno alle ozioni, e istanza circa i lavori della Camera — Ozioni — Convalidamento di elezioni — Annullamento di quella del 2° collegio di Ferrara — Relazione sull'elezione di Caiazzo, e sulle proteste contrapposte — È convalidata — Relazione su quella di Pallanza, e conclusione per l'annullamento, stante l'apposta ineleggibilità dell'eletto ingegnere Spurgazzi — Ne sostengono la validazione i deputati Negrotto, Sanguinetti, Carboni, Musmeci e Depretis, e la oppugnano i deputati Bargoni, relatore, e Cadolini — Incidente sulla votazione e sulla proclamazione del voto — Parlano in proposito i deputati Mellana, Berteà, Lazzaro, Sanguinetti, Avitabile, Guerrieri, Depretis, Pepoli, Chiaves e Boggio — Il presidente dichiara reietta, per la parità dei voti, la proposizione dell'ufficio, e convalidata l'elezione.

La seduta è aperta alla ore 1 ½ pomeridiane.

FARINI, segretario iunior, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

OZIONI.

PRESIDENTE. Il deputato Salomone, eletto nel 5° collegio di Napoli ed in quello di San Demetrio, opta per San Demetrio.

Il deputato Saverio Scolari, eletto nei collegi di Borgo San Donnino e di Guastalla, opta per Guastalla.

Domando permesso alla Camera di fare alcune osservazioni relativamente alle ozioni.

L'articolo 101 della legge elettorale è così espresso:

« Il deputato eletto da vari collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio di cui esso intende esercitare la rappresentanza.

« In difetto di opzione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del collegio che dovrà eleggere un nuovo deputato. »

Alcuni mi hanno fatto riflettere che si potrebbe dare una larga interpretazione a questo articolo della legge, non facendo decorrere gli otto giorni che da quello in cui tutte le elezioni saranno state approvate.

A me pare non doverci attenere a tale interpretazione, perchè in tal guisa si ritarderebbe la riconvocazione dei collegi e si lascierebbe per maggior tempo la Camera incompleta.

Pertanto, pregherei coloro che non hanno ancora optato di non frapporre ulteriore indugio a far la loro dichiarazione.

Fra questi noto gli onorevoli deputati Bixio, Bertolami, Crispi, Pianciani, Vegezzi:

Siccome per essi gli otto giorni prefissi dalla legge sarebbero in scadenza, se lunedì non avranno fatto la loro opzione, mi troverò astretto a provvedere per mezzo dell'estrazione a sorte.

SEGUITO DELLA VERIFICA DI POTERI.

PRESIDENTE. Dirò brevi parole riguardo alla verifica dei nostri poteri.

Non abbiamo più a deliberare che su 54 elezioni; gli atti elettorali tutti indistintamente si trovano agli uffici.

Spetta dunque a noi, se vogliamo procedere con maggiore celerità nei nostri lavori, di essere concisi e brevi nelle relazioni e discussioni, a fine di non perdere tempo.

È necessario che presto si compia l'esame di queste elezioni, perchè mi pare indispensabile che nei primi giorni della settimana ventura si addivenga alla costituzione dell'ufficio definitivo della Presidenza.

Continuiamo intanto la verifica delle elezioni.

Invito i signori relatori a venire alla ringhiera.

CAIROLI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sulla elezione del collegio di Lanciano, nel quale fu proclamato deputato il signor Angelo Camerini.

Il collegio si divide in quattro sezioni: prima e seconda di Lanciano, di Paglieta e di San Vito Chietino.

L'ufficio principale definitivo di Lanciano avendo constatato che il numero complessivo degli elettori iscritti era di 916, passò al computo dei voti validi che risultarono in 614 così ripartiti: 308 al signor Camerini;

290 al signor Melchiorre Nicola, e dispersi 16. Ritenu-
tosi quindi dall'ufficio che erasi adempiuto al prescritto
degli articoli 91, 92 e 93, proclamò a deputato il signor
Angelo Camerini.

Nel processo verbale dell'ufficio definitivo ci sono
queste due annotazioni: 1° Che l'ufficio, d'accordo coi
presidenti di tutte le sezioni, all'unanimità ritenne che
si dovesse dedurre dal computo delle liste due morti,
come dagli estratti degli atti di morte, sei duplicati e
quattro cancellati con decreto di depennazione della
prefettura; nel processo verbale sono indicate con
precisione le liste, i numeri che provano il duplo e le
date dei decreti; 2° Che pure d'accordo con tutti i pre-
sidenti delle rispettive sezioni all'unanimità, e col-
l'uniforme parere del segretario, dichiarò nulli 7 voti
che dall'ufficio della sezione di San Vito Chietino erano
attribuiti a Marchigliodio don Nicola, due Marchi-
gliolli Nicola, Angelo Camolli e Maicorri Nicola, Ca-
pirino Angelo e Marciore Nicola. Non portando que-
ste schede la sufficiente indicazione di alcuno dei can-
didati, e constatando che non potevano attribuirsi a
persona vivente, a termine dell'articolo 85, l'ufficio le
dichiara nulle, come conferma la nullità di tre altre
dichiarate tali in altra sezione.

I verbali non erano accompagnati da alcuna prote-
sta; ne giunsero però sei; cinque in duplo alla Presi-
denza ed al ministro dell'interno, una ad un nostro
collega che per mezzo della Presidenza la trasmise al
V ufficio.

L'ufficio V, di cui son relatore, prese in attento esame
tutte queste proteste e le operazioni elettorali, e deli-
berò di proporre alla Camera la convalidazione della
elezione del signor Angelo Camerini.

Io sono incaricato di riferire così sulle ragioni di
queste proteste, come su quelle che hanno determi-
nato, malgrado le medesime, le conclusioni dell'ufficio.

Le proteste sono sei: una è del comune di Paglieta
firmata da 19 elettori; l'altra del comune di Castel
Trentano da 4 elettori; l'altra del comune di Fossace-
sia firmata da 10 elettori; l'altra del comune di Lan-
ciano firmata da 25 elettori; l'altra del comune di
Rocca San Giovanni firmata da 14 elettori, e la sesta
trasmessa ad un nostro collega firmata da 11 elettori.

Ora io credo che sarebbe un inutile spreco di tempo
il leggerle tutte, perchè sono voluminose, e perchè in-
tendo farne un'esposizione precisa, coscienziosa, non
ommettendo alcuno degli appunti. Mi riservo di darne
lettura alla Camera, se essa vorrà.

È da notare che in tutte queste proteste v'hanno due
obbiezioni identiche sia nella forma, sia nel concetto,
sui due punti cardinali che veramente potevano presen-
tare appiglio al biasimo, cioè sulla riduzione degl'in-
scritti e sul computo dei voti fatto dall'ufficio elettorale.

La prima obbiezione sta in questo. L'ufficio princi-
pale definitivo di Lanciano col sottrarre dalla lista i
morti, i duplicati e i cancellati con decreto di depen-

nazione, è uscito dalla sfera della propria competenza,
ha violato l'articolo 55 che dispone che soltanto i Con-
sigli comunali e le prefetture possono compilare e mo-
dificare le liste.

L'obbiezione è grave, e fu presa in attento esame dal
V ufficio. Ecco quali furono le sue considerazioni. Ri-
conobbe che l'operato dell'ufficio elettorale di Lanciano
non era nello stretto diritto, ma ch'era conforme alla
realtà. Questa riduzione può considerarsi come una ri-
cognizione del fatto, come una constatazione della ve-
rità. La legge va interpretata non soltanto nella parola,
ma nel concetto, nello spirito, nell'insieme. La legge
non può ammettere l'assurdo, non può dar valore allo
zero, non può realizzare ciò che non esiste. Contro
questa teorica sta la logica dei fatti.

Ora si noti che l'ufficio nell'ammettere questo crite-
rio di verità incontrastabile, evidente, procedette non
solo con cautela, ma con scrupolo, perchè non consi-
derò tra i cancellati, ad esempio, un morto, unicamente
perchè non aveva l'attestato di morte sotto gli occhi, e
questo è ora trasmesso cogli allegati.

Nel constatare l'errore di fatto trovò unanimi tutti
i presidenti delle sezioni. Ora, ammesso che egli non
fosse competente, lo è però sempre la Camera, la quale
può legalizzare le operazioni degli uffici elettorali,
quando le trova conformi alla verità, alla realtà.

La seconda opposizione, come ho detto, è fatta con-
tro il computo dei voti. Prima di tutto si contrasta che
i voti nulli debbano detrarsi dalla somma totale, e si
cita l'articolo 91 che parla *dei votanti presenti*. Si di-
chiara poi che quei voti non potevano ritenersi nulli,
perchè l'ufficio della sezione di San Vito distrusse la
prova generica del fatto abbruciandoli, e si aggiunge
che se gli avesse creduti nulli li avrebbe conservati, li
avrebbe vidimati e trasmessi col processo verbale. Ora,
a questa obbiezione furono dal primo ufficio contrap-
poste queste considerazioni. Che i voti nulli debbano
detrarsi dal computo totale, e che non si debbano con-
servare e vidimare che le schede sulle quali nasce con-
testazione è provato dagli articoli 90 e 85; quindi la
prima parte dell'obbiezione poggia su di un errore.
Quanto alla seconda parte di essa si osserva: è indubi-
tato che quelle schede erano nulle, perchè *Marchilodio*,
Marchilollo, *Marchillino*, *Marciolo*, non potevano in-
dicare alcuno dei candidati; è indubitato anche che
non possono attribuirsi a persona esistente: ora, se l'uf-
ficio per rispetto alla verità ha violato la forma, sta
pur sempre il fatto; se è uscito dalla sua competenza,
essa spetta alla Camera.

Queste schede non possono mettersi tra i voti di-
spersi, perchè indubbiamente non sono di persona viva,
e sono nulle, perchè indubbiamente non portano indi-
cazione dei candidati; se poi l'ufficio della sezione di
San Vito ha errato non dichiarando in modo più preciso
la nullità, se quello della sezione principale ha ecceduto
ne' suoi diritti nel dichiararla, sta pure il fatto

che quelle schede sono nulle, e che dinanzi al giudizio della Camera almeno non possono essere giudicate che tali.

Malgrado adunque queste due abbastanza gravi obiezioni, l'ufficio concluse per la validità.

Vi sono, come ho detto, altre obiezioni, altre proteste, ma di poco valore, come parve all'ufficio, tuttavia le accennerò tutte colle debite confutazioni.

1° Si asserisce che quattro elettori di Castel Trentano sieno stati esclusi colla violenza dall'urna; ma è una indicazione gratuita e vaga, senza nessun indizio di prova; quindi l'ufficio non credè di ammetterla.

Si noti poi che questo fatto è indicato in una protesta del comune di Fossacesia; mentre nella protesta di alcuni elettori di Castel Trentano si ripetono le altre accuse, non questa.

2° Si dice in un'altra protesta che un tale Domenico Pucci fu ugualmente con violenza escluso dal votare: ma è fatto asserito, di cui non si trova traccia nei verbali; anzi si notò che tra le firme di quelli che protestano non v'è quella del Domenico Pucci, che pure avrebbe dovuto essere il primo a reclamare. Perciò l'ufficio vostro non ne tenne conto.

3° In altra protesta si dice che alla porta della chiesa di San Francesco, dove seguivano le operazioni elettorali, vi erano sentinelle di guardia nazionali, poste là allo scopo di far pressione; che infatti il cittadino Michele Valerio, il quale era entrato alla prima votazione ed aveva dato il voto per la costituzione dell'ufficio provvisorio, uscito dalla sala, gli fu impedito, con pugni, dalla sentinella di rientrare per il secondo appello.

Quanto alle sentinelle, se erano alla porta, fu certamente col tacito consenso del presidente, che poteva, volendolo, allontanarle.

Il fatto poi del Michele Valerio cade di fronte alla controprotesta da questo mandata, autenticata da notaio, nella quale respinge il fatto della violenza, e narra che entrando al primo appello, sebbene egli non presentasse il certificato, la sentinella lo lasciò passare sull'attestazione di altri elettori presenti; che dato il voto per la costituzione dell'ufficio ed uscito dalla sala, quando al secondo appello volle rientrarvi, un'altra sentinella adempiendo più rigorosamente la consegna, gli vietò l'ingresso perchè non era munito di certificato. Ma non parla di violenze.

Per conseguenza neanche di questa protesta potè l'ufficio tener conto.

Si protestò anche perchè nella chiesa di San Francesco era presente il sagrestano, si dice, per far pressione sul voto. All'ufficio non parve verosimile che fosse personaggio da avere tanta influenza; forse, come custode della chiesa, non si credette cacciarlo.

Comunque sia, di questa irregolarità non è cenno nei processi verbali. E poi, fosse anche vera, non sarebbe certamente una causa di nullità.

V'è una protesta perchè sono stati ammessi al voto alcuni analfabeti; ma siccome essi erano regolarmente iscritti nella lista elettorale, l'ufficio non poteva escluderli; e la Camera in queste ultime sedute ha già deciso contro queste obiezioni.

Vi è pure una protesta contro l'ora dell'appello. Si dice che nella sezione di Paglieta il secondo appello fu fatto prima dell'una pomeridiana. Invece risulta dal verbale che l'appello è stato fatto all'ora legale.

Si noti poi che fu trasmessa una dichiarazione firmata da molti elettori di Torino al Sangro, nella quale dicono che, se ad alcuno spettava di fare un reclamo a questo riguardo, erano essi, perchè l'appello fu precipitato dopo l'ora pomeridiana per impedire ad essi di intervenire, perchè in tutti i modi consentiti avevano espresso la loro intenzione di votare per l'antico deputato Angelo Camerini. Ora, dice la protesta, se non vi è ragione legale di reclamo, e se la ragione morale è tutta per essi, non è giusto che un mezzo adoperato per eludere il loro voto debba poi servire per annullare l'elezione. Notisi poi che nella sezione di Paglieta il signor Melchiorre ebbe quasi l'unanimità dei voti, poichè su 93 votanti ebbe 81 voti. Ma di ciò non deve occuparsi l'ufficio. Basta che sia constatato che l'appello fu fatto nell'ora legale, e ciò risulta dal verbale. Si parla di un Gargarello, escluso dal voto; ma egli manda una controprotesta scritta e sottoscritta da lui.

Si protesta pure, ma sempre vagamente, contro la parzialità dell'ufficio di Lanciano e contro brogli elettorali; ma siccome non basta accennare alla corruzione ed ai brogli, ma bisogna almeno che esista qualche indizio, così l'ufficio ha creduto che quest'accusa vaga ed indeterminata non possa essere argomento di un'inchiesta.

Ritenuto dunque che, malgrado il vizio della forma, la proclamazione è giusta, conforme ai fatti ed alla verità, l'ufficio V m'incaricò di proporre alla Camera la convalidazione di quest'elezione.

(L'elezione è approvata.)

NEGROTTO, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera per mandato dell'ufficio VI sull'elezione fatta dal collegio di Salerno in persona dell'onorevole Nicotera.

Questo collegio si compone di cinque sezioni: gli iscritti sommano in complesso a 1903; votarono al primo scrutinio 856.

I voti si divisero nel modo seguente: Nicotera barone Giovanni voti 569; Bixio generale Nino 231; voti dispersi 27, nulli 28. Non avendo alcuno dei candidati ottenuto il numero dei voti voluto dalla legge, si passò al secondo scrutinio di ballottaggio, nel quale il barone Nicotera ebbe 762 voti, il generale Bizio 194, ed 8 voti furono dichiarati nulli.

Ai verbali di quest'elezione vanno annessi due reclami: il primo, che è stato fatto alla sezione principale nel verbale dell'ufficio provvisorio, nel quale al-

cuni elettori dicono che non si diede avviso in due comuni di questa sezione che doveva aver luogo la votazione per la nomina del deputato nel giorno 22 ottobre, e asseverano pure che non furono distribuiti, a termine dell'articolo 61 della legge elettorale, i certificati d'iscrizione sulle liste elettorali.

Nel corpo però della protesta havvi una dichiarazione per la quale parve all'ufficio VI doversi ritenere come non avvenuto il reclamo sporto da questi elettori; poichè, siccome materialmente un reclamo od una protesta debbono avere uno scopo, così lo scopo per cui questo reclamo è stato fatto, ben lungi dall'invalidare l'elezione dell'onorevole Nicotera, non verrebbe, per così dire, che in appoggio a farla più facilmente convalidare.

Mi basterà far notare alla Camera, perchè si persuada della ragionevolezza della decisione stata presa dall'ufficio, che in questa dichiarazione si dice che la ragione per cui si reclama è, che se si fosse dato il dovuto avviso agli elettori di Giovi e Pastena, un maggior numero di elettori concorrendo alla votazione, il deputato sarebbe stato eletto al primo scrutinio senza recare altro incomodo ai medesimi di dover ritornare a votare al secondo scrutinio, e ciò perchè la volontà politica di quel collegio era *chiara, manifesta ed evidente*.

Ora, che cosa ha dovuto argomentare da questo reclamo l'ufficio VI? L'ufficio VI ha calcolato che la volontà degli elettori chiara, manifesta ed evidente a favore di uno dei candidati non dovesse riferirsi che all'onorevole Nicotera, essendo esso il candidato che ebbe maggior numero di voti tanto nel primo che nel secondo scrutinio.

Ed infatti quello fra i suoi competitori che ebbe maggior numero di voti fu il generale Bizio, il quale, mentre al primo squittinio ebbe 231 voti, al secondo squittinio non ne ebbe più che 194; quando per contro il barone Nicotera, che al primo squittinio ne ebbe 569, al secondo ne ha riportati 762.

L'ufficio pertanto non credette dover tenere in gran conto questo reclamo.

L'altro reclamo è stato sporto alla 2ª sezione di Cava de' Tirreni; in esso si dice che il presidente dell'ufficio provvisorio avrebbe dichiarato, all'aprirsi della votazione, che non sarebbero stati ammessi a votare gli elettori i quali fossero analfabeti; che questa dichiarazione avrebbe allontanati molti elettori, e quindi doversi ritenere per nulla la votazione.

L'ufficio elettorale risponde a questo reclamo che non sta in fatto che il presidente di quella sezione abbia fatto questa dichiarazione; che coloro i quali protestano, non si sono presentati nè al primo, nè al secondo squittinio, e che perciò non potevano essere stati respinti.

L'ufficio VI, senza entrare a vedere se la decisione dell'ufficio elettorale sia stata conforme al disposto

della legge, ha creduto di non dover tener conto di questa protesta per la seguente ragione di fatto.

Gli elettori di questa sezione sommano a 291; votano 150.

Ora, quand'anche i 141 voti degli elettori che non votarono fossero stati attribuiti a qualunque dei candidati, evidentemente non ne sarebbe stata spostata la maggioranza, ed il barone Nicotera in ogni modo avrebbe dovuto trovarsi in ballottaggio col generale Nino Bizio. Per queste considerazioni l'ufficio VI per mezzo mio ha l'onore di proporvi la convalidazione dell'elezione del collegio di Salerno nella persona del barone Giovanni Nicotera.

(È convalidata.)

ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DEL 2° COLLEGIO DI FERRARA.

CORDOVA, *relatore*. A nome dell'ufficio IV riferisco sull'elezione del 2° collegio di Ferrara, che ha proclamato l'avvocato Carlo Mazzucchi, il quale in ballottaggio ebbe 201 voti contro il conte Tancredi Mosti, che ne conseguì 193.

Gli atti di questa elezione si presentavano regolari all'ufficio.

Ad essi si trovava unito un certificato di perquisizione riferibile alla persona del proclamato avvocato Mazzucchi, di cui dapprima si ignorava la provenienza; più tardi con una memoria giunta in segreteria della Camera fu riprodotto lo stesso certificato di perquisizione da due che si qualificarono elettori, ma che però dalle carte che sono state prodotte da parte del proclamato deputato Mazzucchi risultano non essere elettori.

Poteva notarsi in questa elezione che 8 voti erano stati annullati, o perchè sottoscritti dai votanti, o perchè portanti delle indicazioni non precise. Si erano poi per altro ricevuti 8 voti di analfabeti, e si protestava da parte dei due sedicenti elettori che non fosse questo il caso preveduto dalla legge, vale a dire di analfabeti iscritti anteriormente alla legge 17 dicembre 1860, e che in conseguenza questi voti non dovessero contarsi.

Però l'ufficio ha rimarcato che, fatta deduzione di questi otto voti dai 201 che ebbe l'avvocato Mazzucchi, egli verrebbe ad avere la parità di voti col suo competitore, vale a dire 193, e che in questo caso tuttavia la preferenza sarebbe sempre spettata al Mazzucchi, come più avanzato in età.

Le prevenzioni che si facevano correre sulla moralità del Mazzucchi fermarono l'attenzione dell'ufficio; e sebbene l'articolo 104 della legge elettorale non permetta alla Camera l'annullamento di una elezione, sempre che non vi sia stata condanna a pena criminale, o ad una delle pene correzionali per reati preveduti in esso articolo 104, tuttavia queste prevenzioni

davano qualche rilievo al certificato di perquisizione che si era presentato sul conto suo, benchè questo non portasse condanna ed avesse la data del 25 ottobre, cioè fosse di data assai recente. Questo certificato di perquisizione indica che il Mazzucchi è stato imputato altra volta d'ingiurie calunniose in iscrittura legale. Due imputazioni di questo genere, per le quali, pare, non si diede alcun seguito agli atti, e gli articoli di legge che s'invocano, come quelli che puniscono gli atti riferibili all'avvocato Mazzucchi, dimostrano che si trattava di pene disciplinari.

Ve ne era un'altra che presentava maggiore importanza, ed è la seguente, dalla quale risulta che :

« Nel 5 aprile 1852 tal Giuseppe Montanari Calderoni si querelò contro l'avvocato Mazzucchi, Buretti Girolamo, Campana Pietro, Curti Giovanni Battista, Bravi Giovanni e Navarra Vincenzo, per truffa, falso ed usure avvenute in Ferrara negli anni 1849, 1851 e 1852.

« Di questa processura assunse dapprima l'istruzione il giudice Grossi, dipoi il giudice Vancini, e nel giorno 8 novembre 1856 il tribunale dichiarò *sospesa la procedura* per Mazzucchi, Buretti e Bravi; estinta l'azione penale per Curti e Navarra, perchè morti. Il Campana ricorse in appello, e nel 3 gennaio 1859 fu liberamente dimesso per *non constare* e per difetto di prove. »

Ripeto, questo certificato non presentava una condanna che potesse autorizzarci a proporre alla Camera l'annullamento dell'elezione del Mazzucchi, ma siccome il giudizio penale aveva potuto aver seguito, siccome si poteva essere arrivati ad una condanna, e poichè, ripeto, le opinioni non erano favorevoli al proclamato, così l'ufficio IV, prima di portare proposizione alcuna al vostro giudizio, domandò delle informazioni relative a questo certificato di perquisizione.

I reclamanti si affrettarono a presentare la memoria di cui poco fa ho parlato. Lo stesso avvocato Mazzucchi si affrettò a far giungere all'ufficio le sentenze dell'8 novembre 1856 e 3 gennaio 1859. Da questi atti si è potuto rilevare che, proposto un giudizio civile per credito da un cliente, nell'avvocato Mazzucchi, forse per sospendere la continuazione del giudizio civile, fu presentata querela di falso in principale, da parte del debitore o voluto debitore.

Questa querela non fu fatta solamente contro il creditore, ma anche contro i testimoni dell'atto ed anche contro la persona del difensore.

Alli 8 novembre 1856 i tribunali di Ferrara sospendevano la procedura contro l'avvocato Mazzucchi, il quale non era stato presente al giudizio, non era stato neanche citato, nè interrogato; pronunziazione che avea per effetto, non di chiudere per sempre l'esercizio dell'azione penale, che avrebbe più tardi potuto esercitarsi, ma di liberare il prevenuto dalle vessazioni d'una inquisizione criminale che sembra infondata.

Infatti dopo il 1856 si continuò la procedura contro il solo principale querelato, vale a dire contro il Campana, e col 3 gennaio 1859 fu pronunziato che per non constare in genere del reato per difetto di prove, restava dimesso il Campana, e gli si faceva facoltà di proseguire la sua azione civile che era rimasta sospesa pel procedimento penale. Questi atti indicano che per nove anni non si procedette contro il Mazzucchi, che dopo il 1859 lo stesso Campana è stato abilitato ad agire in giudizio civile senza più attendere ai risultati della querela di falso. Del resto il *non constare* del regolamento penale delle provincie pontificie non è da confondersi con quello del Codice Albertino, somiglia anzi più al *non constare* del Codice del già regno delle Due Sicilie, dappoichè anche nelle provincie pontificie vi erano tre formole. Vi era la formola del *non constare*, che in parte era definitiva ed in parte interlocutoria, perchè rendeva ammissibili nuove ricerche e nuove prove; vi era la formola del *constare che non avvi reato*, che era una dichiarazione d'innocenza, e quella di *constare* che portava la condanna.

Or bene il *non constare in genere* per difetto di prove del falso attribuito al Campana, pronunziato nel 1859, è diverso dal *constare che non*. Però mancava evidentemente la prova generica e forse l'oggetto materiale sul quale si sarebbe commesso il reato, vale a dire la cambiale che era stata attaccata di falso. Queste ricerche, come dissi da principio, non sono nella cerchia della rigorosa legalità, perchè l'articolo 104 richiede una condanna, e di condanna non s'era mai parlato. Neppure quelli che accusavano l'avvocato Mazzucchi parlavano di condanna.

La presentazione dei certificati di perquisizione avea piuttosto per iscopo d'illuminare la coscienza dell'ufficio sull'onoratezza del proclamato.

Si sono prodotte anche delle stampe relativamente al Mazzucchi. Una stampa d'un veterano della libertà e della vecchia armata italiana sembra accusarlo di patriottismo tardivo, anzichè di mancanza di patriottismo; gli si fa il rimprovero di non essere stato un liberale di ieri, ma dell'oggi o del domani.

Una risposta che dà il Mazzucchi cita molti atti della sua vita civile e della sua vita politica, nella quale si sarebbe fatto a sostenere, anche ai tempi del cessato Governo delle provincie pontificie, i diritti delle popolazioni in faccia alla prepotenza governativa.

Di più egli dimostra con certificati di godere la stima dei suoi concittadini essendo consigliere provinciale, e già stato consigliere comunale, di avere scritto l'indirizzo della popolazione con cui si pronunciò l'annessione di Ferrara al regno italiano, di essere stato da vari collegi, da varie riunioni, da varie associazioni promosso alla deputazione, in modo che, oltre ai numerosi voti che lo fecero proclamare nel 2° collegio di Ferrara, altri anche più numerosi n'ebbe nel primo collegio; i quali voti però, essendo stati in minor numero di quelli ot-

tenuti dal suo competitore, non valsero a farlo proclamare deputato in quel collegio.

In questa situazione di cose che potrà essere maggiormente chiarita, semprechè qualcuno di voi domandi degli schiarimenti sugli atti dell'elezione, si venne a votare sul convalidamento di quest'elezione. Alcuni conservavano ancora dei dubbi, che da altri non sembravano ammissibili per se stessi, e ancor più perchè non implicavano quelle circostanze di fatto alle quali la legge attribuisce la forza di render nulla un'elezione, dimodochè allorchè si venne a votare, si trovò una parità assoluta di voti; metà dei votanti propongono la validazione, metà l'annullamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la convalidazione.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

CADOLINI. Io volevo far osservare soltanto che da questa elezione risultano alcuni fatti ai quali non si può così di leggieri passar sopra approvando senza discussione la proposte della convalidazione.

Nell'ufficio vi fu la parità dei voti, ed è in virtù di questa parità che ora si vien a proporre la convalidazione. Come mai si mette ai voti la convalidazione se la proposta dell'ufficio non è esplicitamente in questo senso? Come mai in una questione cotanto contestata noi potremo convalidare l'elezione senza discuterla?

PISSAVINI. Come la Camera ha appreso dalla chiara relazione fatta dall'onorevole relatore, l'ufficio a parità di voti si è trovato tanto nella questione dell'annullamento, quanto nella questione della convalidazione. Ora, io farò una sola istanza alla Camera, la quale mi sembra consentanea a' suoi precedenti di questi ultimi giorni.

Non essendovi stata alcuna decisione presa dall'ufficio IV a cui io appartengo, io credo che la Camera, prima ed avanti tutto, darà la preferenza alla proposta di annullamento di questa elezione.

GUERRIERI-GONZAGA. A me pare che l'ufficio abbia preso una decisione, perchè a termini dell'articolo 53 del regolamento quando vi è eguaglianza di voti, la proposta è rifiutata.

Domando adunque che si pongano a' voti le conclusioni dell'ufficio per l'annullamento.

SALARIS. Io debbo in verità dichiarare di non sapermi dare ragione del perchè si voglia porra ai voti l'annullamento di questa elezione anzi che porsi piuttosto la convalidazione.

L'onorevole Guerrieri invocò un articolo del regolamento per provare che l'ufficio aveva già pronunciato e formulato abbastanza esplicitamente le sue conclusioni. Egli è vero che secondo il regolamento la proposta s'intende respinta quante volte non ottiene la maggioranza de' voti. E certamente a parità di voti, mancando questa maggioranza, la proposta è respinta.

Ora l'onorevole Guerrieri dice che nell'ufficio si divisero in egual numero i voti; quindi egli afferma che furono dall'ufficio prese conclusioni per l'annullamento.

Questo argomento procederebbe, se la Camera sapesse in qual modo fu posta la votazione nell'ufficio. Ma suppongasì che fosse stato posto ai voti l'annullamento della elezione; è evidente, che a parità di voti sarebbe stato respinto in forza dell'argomento stesso di cui si faceva forte l'onorevole Guerrieri, e quindi le conclusioni dell'ufficio sarebbero per la convalidazione della elezione, la quale dovrebbe per ciò stesso proporsi a' voti della Camera.

L'articolo dunque del regolamento invocato dall'onorevole Guerrieri non potrebbe dimostrare la ragionevolezza di porsi ai voti l'annullamento anzi che la convalidazione della elezione.

Dopo questa osservazione, io credo che dovremo occuparci d'un'altra questione. Dal rapporto dell'onorevole Cordova la Camera apprese il risultato della discussione avvenuta nell'ufficio intorno a questa elezione. L'ufficio non potè giungere ad una decisa conclusione per l'annullamento, nè per la convalidazione. Gravi accuse si lanciarono contro lo eletto. Alcuni documenti pervennero da fonte incerta, altri ne furono trasmessi; ma le accuse non sono giustificate; ma i documenti non ci tolgono le dubbiezze, nelle quali versarono i membri componenti l'ufficio; dappoichè non mancano argomenti per ritenere che lo eletto goda della pubblica stima.

Le cose non sono chiare; resta senza dubbio ancora qualche cosa a fare. E sarà forse impossibile avere sulla moralità dell'eletto riscontri da confermare, o da far sparire le accuse, che gli furono fatte? Non si precipiti un giudizio. Io proporrei di sospendere ogni decisione; si apra un'inchiesta sulla moralità dell'eletto, chiariscansi i fatti, e la luce ponga la Camera in grado di decidere o la convalidazione o l'annullamento.

VENTURELLI. Poichè l'onorevole relatore ha voluto chiudersi in una riserva molto delicata, io che appartengo all'ufficio, anzi ho l'onore di esserne segretario, mi permetterò di ristabilire i fatti quali sono avvenuti.

Fu proposto all'ufficio dall'onorevole Cordova la convalidazione. Parecchi non dissentivano da ciò, ma in presenza di tutte le accuse mosse contro la moralità dell'eletto, siccome queste non potevano legalmente prendersi in considerazione dall'ufficio, il cui mandato non è di addentrarsi in questi particolari, ma di decidere se l'elezione è valida o no, volevano che si dicesse alla Camera che l'ufficio è stato d'avviso doversi approvare l'elezione, ma sente il dovere di richiamare l'attenzione della Camera sui fatti in questione, affinchè essa nella sua coscienza decida.

Questa proposta non parve regolare all'onorevole nostro relatore, il quale propose invece che si mettesse ai voti la validazione o l'invalidazione dell'elezione.

Messa ai voti l'approvazione l'ufficio si divise in egual numero. Ma sorgendo dubbio sulla votazione, si consultò nuovamente l'ufficio sull'annullamento ed anche qui si trovò la stessa parità di voti.

Quindi non si può dire quello che osservava l'onorevole Guerrieri-Gonzaga, cioè che l'ufficio avesse l'intenzione di annullare l'elezione, poichè invece l'ufficio ebbe l'intenzione di non pronunciarsi e di lasciare alla Camera il decidere su quest'elezione.

Io non voglio entrare nel merito; ho preso la parola soltanto per istabilire i fatti tali e quali si sono passati nell'ufficio.

GUERRIERI-GONZAGA. L'istituzione degli uffici per essere utile deve dare un qualche risultato; quando la Camera sente il rapporto di un ufficio, non può ammettere ch'esso rimanga neutrale, ma deve sapere quali sono le sue conclusioni. Ora, siccome il regolamento ci offre appunto il mezzo di conoscere quali sono queste conclusioni, e lo stesso racconto fatto dall'onorevole Venturelli non muta per nulla le risultanze che già avevo asserite, cioè che la conclusione era stata presa sopra la proposta della convalidazione, e che su questa si era trovata la parità dei voti; così mantengo l'opinione già espressa che l'annullamento della elezione debba proporsi alla Camera come conclusione dell'ufficio.

Io credo che la seconda votazione di cui ci parlò l'onorevole Venturelli non poteva tutto al più ammettersi che come una controprova; ma il voto era stato dato sulla prima proposta; e la parità significava il rifiuto della convalidazione.

Prego perciò il presidente di mettere ai voti le conclusioni dell'ufficio.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione...

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Sussiste la proposta dell'onorevole Salaris....

MELLANA. Per togliere ogni questione a questo riguardo, propongo la convalidazione di quest'elezione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la convalidazione dell'elezione fatta dal secondo collegio di Ferrara nella persona del signor Mazzucchi.

(Non è ammessa.)

OZIONI.

DI SAN DONATO. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI SAN DONATO. Avendo avuto l'onore di una doppia elezione, rieletto cioè al 7° collegio di Napoli, ed eletto da quello di Caserta, io dichiaro di optare pel 7° collegio di Napoli.

MICELI. Avendo io avuto l'onore di essere stato rie-

letto nel collegio di Calatafimi, ed eletto per la prima volta in quello di Pozzuoli, credo mio dovere di optare, come opto, per quello di Calatafimi.

PRESIDENTE. Di queste due ozioni ne sarà presa nota.

SI RIPRENDE LA VERIFICA DI POTERI.

PRESIDENTE. Invito i relatori dell'ufficio IV a venire alla tribuna a riferire.

PISSAVINI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera, a nome dell'ufficio IV, sulla elezione del collegio di Caiazzo, nel quale venne eletto a deputato al primo squittinio il signor cavaliere Michele Ungaro.

Il collegio di Caiazzo si compone di quattro sezioni; trovansi iscritti 873 elettori, votarono 668.

Il signor Ungaro ottenne voti 372; Filippo De Blasio 183; Garofano Francesco 93; dispersi 12, nulli 8.

L'ufficio IV ha riscontrato che tutte le operazioni elettorali erano procedute regolarmente; se non che, avanti tutto ha dovuto portare la sua attenzione sopra una sentenza comunicata dal Ministero dell'interno all'ufficio di Presidenza della Camera con sua lettera del 25 testè scaduto novembre.

Da questa sentenza si evince che l'eletto Michele Ungaro avrebbe subita condanna contumaciale dal tribunale di commercio di Torino, colla quale veniva esso dichiarato tenuto al pagamento a favore di Felice Ferrari della somma di lire 2025, portate da biglietto all'ordine, coi proposti interessi, colle spese di protesto, e sotto pena dell'arresto personale di mesi sei in caso di non effettuato pagamento.

L'ufficio relativamente a tale atto ha dovuto convincersi che siffatta quistione non scema punto la reputazione dell'Ungaro per le considerazioni che avrà l'onore di sottoporre alla Camera.

Risulta infatti anzitutto da documenti autentici che l'Ungaro ha pienamente soddisfatto la somma portata dalla sentenza contumaciale; che allorquando il tribunale di commercio di Torino pronunciava questa sentenza in contumacia, l'Ungaro non poteva conoscere l'atto di citazione contro di esso spiccato, poichè in quell'epoca esso si trovava residente in Napoli, e la citazione venne fatta all'ultimo suo domicilio nella città di Torino, e che infine il succitato pagamento venne eseguito tosto che l'Ungaro venne in cognizione del tenore della sentenza.

Havvi ancora una circostanza, o signori, da notare a questo riguardo, ed è che l'Ungaro, unicamente per fare cosa grata a persona sua amica, aveva apposta la sua firma a questo biglietto d'ordine come avvallatario.

Oltre di ciò l'ufficio IV ha pure dovuto portare la sua attenzione sopra una protesta pervenuta all'ufficio di Presidenza della Camera, di cui ne tralascio la lettura, perchè troppo lunga. È mio dovere però di dire

per sommi capi quali siano i fatti principali accennati e contenuti in detta protesta sui quali si intrattene specialmente l'ufficio IV per ben ponderare le sue conclusioni.

In primo luogo 61 elettori appartenenti pressochè tutti ad una sola sezione protestano perchè Ungaro, e come consigliere provinciale e come presidente dello stesso Consiglio, abbia usufruttato questa sua sociale ed onorifica posizione per spianarsi la via alla deputazione; l'ufficio IV, o signori, ebbe ad osservare che non può certamente essere imputato ad Ungaro se eletto nel 1861 a consigliere provinciale ed a presidente dello stesso Consiglio, ufficio che tenne per quattro anni consecutivi, e che occupa tuttora, sia stato questo un titolo maggiore per gli elettori a nominarlo deputato. Ma quand'anche l'Ungaro, ciò che però non risulta, si fosse prevalso di questa sua posizione per rendersi sempre caro, sempre più accetto, sempre più benemerito e presso ai suoi elettori, e presso i suoi concittadini, l'ufficio non ritenne che ciò potesse essere contrario alla legge, ma che anzi sia il titolo migliore per sedere in Parlamento.

In secondo luogo protestano perchè ebbero luogo brogli, nullità e violenze nella sezione di Cerreto; ma è d'uopo notare che fra quelli firmati a questa protesta non avvi un solo elettore nè di Cerreto, nè dei paesi che compongono la sezione.

Ora come mai si può presumere che da coloro che hanno votato in una diversa sezione si possano accertare fatti che accennano a brogli, violenze e raggiri, mentre di tali fatti non ne parlano affatto gli elettori iscritti in quella sezione, ed anzi pienamente li escludono?

In terzo luogo protestano perchè l'ufficio definitivo di Cerreto non lesse i nomi iscritti nelle schede, e ciò, perchè essendo Ungaro il presidente dell'ufficio di quella stessa sezione, fece alterare il vero. E per provare una così grave, ma insussistente accusa, essi citano il nome di 20 elettori, i quali vuolsi abbiano votato per tutt'altro candidato che per l'Ungaro.

È necessario, o signori, che a nome dell'ufficio io dissipi quest'accusa che ritengo della massima gravità.

È d'uopo, signori, di ritenere che in questa protesta (mi è doloroso il doverlo dire) l'ufficio non vede altro che campeggiare lo sciagurato e funesto amore di campanile. È d'uopo che la Camera sappia che il collegio di Caiazzo appartiene nominativamente alla provincia di Terra di Lavoro, ma effettivamente appartiene alla provincia di Benevento, imperocchè dell'indicato collegio una sola sezione risulta aggregata a Terra di Lavoro, mentre le altre tre sezioni risultano effettivamente unite alla provincia di Benevento. È questa una circoscrizione anomala, fatta prima della formazione della provincia Beneventana, ma, formata questa, è sempre rimasta così.

Ora è d'uopo notare che i reclamanti nella massima

parte appartengono appunto a Caiazzo e pochissimi al comune di Guardia. Caiazzo quindi, che aveva prima un suo deputato, l'onorevole Garofano, non ha potuto certo vedere di buon occhio che nell'attuale Legislatura si sia nominato a rappresentante un cittadino appartenente alla provincia di Benevento.

Ma lasciata da parte questa osservazione, che l'ufficio ritenne della più alta importanza, come mai poteva essere a conoscenza di elettori non appartenenti alla sezione, che nella medesima si fossero in modo diverso letto i bollettini, quando neppur uno di questi elettori, i quali vuolsi non abbiano votato per l'Ungaro, figura nella protesta?

Anzi a questo riguardo debbo aggiungere altresì che i protestanti fanno figurare due nomi che non avrebbero votato per l'Ungaro, mentre si riscontra poi che questi due nomi figurano in una dichiarazione rilasciata a favore dell'Ungaro stesso. Questa è una cosa di cui l'ufficio IV non ha potuto darsi spiegazione se non portandosi col pensiero alla questione del campanile.

Per quanto poi spetta alla Presidenza dell'ufficio definitivo assunta dall'Ungaro è ovvia la risposta, che nessuno poteva prevedere *a priori* quale potesse essere l'esito della votazione; ed io credo di non andare errato nell'asserire che quando l'Ungaro, invece di essere eletto al primo scrutinio, fosse semplicemente stato portato in ballottaggio, per un atto di somma delicatezza, egli certamente avrebbe rinunciato alla Presidenza dell'ufficio definitivo, così almeno mi fia lecito di credere per l'onore dell'onorevole Ungaro, sino a prova contraria.

Infine protestano perchè l'elettore Michele Mongillo di Faicchio sia stato minacciato, e che quindi non ebbe quell'ampia libertà voluta dalla legge nel dare il suo voto.

Un fatto così grave che riguarda l'onore di un individuo, parmi che avrebbe dovuto essere portato a cognizione della Camera dallo stesso individuo, e non da altri; ora il Mongillo, il quale ha preso parte alla votazione, nulla fece risultare, nè dai verbali, nè da alcun'altra protesta.

L'ufficio IV quindi, e per queste e per molte altre considerazioni, che per non intrattenere più a lungo la Camera tralascio di portare a sua cognizione, ha dovuto riconoscere che la protesta presentata da questi 70 elettori presenta un ammasso tale di incoerenze, dette da chi non poteva conoscere le operazioni ed i fatti avvenuti in una sezione, fatti ed operazioni che non sono nè avvalorati, nè accennati da un solo degli elettori della sezione in cui vogliono avvenuti o verificati.

L'ufficio IV non ritenne quindi che vi siano argomenti sufficienti per indurre la Camera a far luogo all'inchiesta domandata dai reclamanti, e ciò ritenne tanto più, o signori, poichè venuto a cognizione degli

elettori di Caiazzo che dalla minoranza intendevansi portare protesta contro l'Ungaro alla Camera, fecero pervenire essi pure alla presidenza una dichiarazione sottoscritta da 400 circa elettori, dichiarazione che mi permetterò di leggere alla Camera, attesa la sua brevità, e che suggellò le favorevoli conclusioni dell'ufficio IV.

« I sottoscritti elettori appartenenti tutti al collegio di Caiazzo ed ai comuni della provincia di Benevento, avendo conosciuto che dalla minoranza degli elettori del collegio medesimo si sieno preparati reclami tendenti ad attaccare la nomina di deputato del ripetuto collegio, avvenuta in persona del cavaliere Michele Ungaro di Cerreto Sannita, dichiarano che la grandissima maggioranza degli elettori dei mandamenti di Cerreto, Cusano e Guardia ha spontaneamente votato per il signor Ungaro, senza subire nè da lui nè da altri alcuna pressione. E la maggioranza medesima non farebbe che ripetere sempre lo stesso voto, poichè il cavaliere Ungaro, ripetutamente inviato dagli elettori amministrativi del mandamento di Cerreto al Consiglio provinciale di Benevento, ne è stato per tre anni, e ne è il presidente, ed in tale qualità ha speso ogni sua cura a procurare il bene della provincia, ed in lui la sua contrada nativa ha trovato sempre l'uomo benefico ed intelligente, che, trascurando i suoi interessi, ha cercato in tutte le occasioni di far prosperare quelli del pubblico e del suo simile.

« Per il che la votazione unanime e compatta avvenuta per lui non è stata opera dell'intrigo, del broglio o della combinazione, ma bensì la manifestazione della gratitudine dei suoi concittadini e della fiducia che si ripone in lui, per potersi dal medesimo sempre più meglio operare in vantaggio della patria. »

Questa dichiarazione, come ho detto, è sottoscritta da 400 circa elettori del collegio di Caiazzo. A fronte di questo fatto e delle altre considerazioni svolte, l'ufficio IV non poteva esitare un solo istante a proporre alla Camera, ad unanimità di voti, la convalidazione dell'elezione del collegio di Caiazzo avvenuta nella persona del cavaliere Ungaro Michele.

RICCIARDI. Domando che si voti per alzata e seduta.

PRESIDENTE. Si voterà per alzata e seduta.

Chi è d'avviso di convalidare l'elezione del collegio di Caiazzo nella persona del signor Ungaro, si alzi.

(È approvata.)

SPROVIERI, relatore. Ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio elettorale di Rossano.

Il circolo elettorale di Rossano si compone di sei sezioni. Il numero degli elettori iscritti è di 821. Di questi deposero i loro voti nell'urna nel primo squittinio 617. Il signor Toscano Gaetano riportò 292 voti; il signor Labonia Gaetano 244, ed il signor Compagna Pietro 76; gli altri voti andarono dispersi.

Nessuno avendo riportato il numero di voti prescritto per essere proclamato a deputato, si andò

al ballottaggio fra il signor Toscano e il signor Labonia, i quali avevano ottenuto maggior numero di voti. L'esito del ballottaggio fu favorevole al signor Toscano.

Le operazioni in complesso procedettero con ogni regolarità, solo nella sezione secondaria di Rossano furono congedati dall'ufficio, nella votazione di ballottaggio, tre elettori, ed uno in quella di Cropolati, perchè analfabeti. Questo fatto sarebbe grave per sè stesso, perchè una volta approvate le liste elettorali, la elezione del deputato non può avvenire che con tali liste a mente dell'articolo 53 della legge del 17 dicembre 1860, quantunque vi fossero iscritte persone mancanti di censo e degli altri requisiti voluti dalla legge; e, come è costante giurisprudenza della Camera, pure perchè se si supponesse che i quattro voti degli elettori congedati fossero andati ad ingrossare i voti del competitori dell'eletto, questi sempre conserverebbe la superiorità dei voti, perciò a nome dell'ufficio VI ho l'onore di proporre alle Signorie vostre di convalidare la elezione del collegio elettorale di Rossano in persona del signor Toscano Gaetano.

(È approvata.)

BARGONI, relatore. A nome dell'ufficio VI ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Cosenza.

Questo collegio si divide in 4 sezioni: Cosenza, Sipignano, Cerisano, Rende. Il numero degli elettori iscritti è di 1102; di questi intervennero alla prima votazione 734, ed i voti si divisero nel modo seguente: Andreotti Davide voti 186; Zupi Antonio 198; Morelli Donato 166; Mauro Domenico 120; Ranco Luigi 38; voti dispersi 19, nulli 7.

Niuno dei candidati avendo conseguito la maggioranza legale, ebbe luogo il ballottaggio, cui intervennero 715 elettori, ed i voti si divisero come segue: Andreotti Davide voti 411; Zupi Antonio 229.

Il primo avendo riportato la maggioranza, fu proclamato a deputato il signor Andreotti Davide.

Gli atti procedettero regolarissimamente; non vi fu protesta che intorno ad un solo voto, di cui un elettore pretendeva l'annullamento; ma qualunque potesse essere l'influenza di questa protesta, un voto non poteva certo cangiare l'enorme maggioranza che l'Andreotti ebbe riportata contro il suo competitori. Perciò l'ufficio VI unanime vi propone la convalidazione della elezione del collegio di Cosenza nella persona del signor Davide Andreotti.

(È approvata.)

ELEZIONE DI PALLANZA.

BARGONI, relatore. Riferisco pure a nome dell'ufficio VI intorno alla elezione del collegio di Pallanza.

Questo collegio si compone di cinque sezioni: Pallanza, Lesa, Omegna, Canobbio ed Intra. Gli elettori

inscritti in questo collegio sommano a 1061: intervennero al primo scrutinio 668 elettori; di questi, 243 diedero il loro voto al generale Raffaele Cadorna; 184 al commendatore Pietro Spurgazzi; 158 al signor Benedetto Cairoli; 73 voti andarono dispersi; 10 furono dichiarati nulli.

Ebbe luogo il ballottaggio tra il generale Raffaele Cadorna ed il commendatore Spurgazzi. Alla votazione intervennero 661 elettori, e i voti andarono distribuiti in numero di 314 al generale Cadorna, e di 343 al commendatore Spurgazzi Pietro; epperò il commendatore Spurgazzi Pietro fu proclamato deputato.

Nei verbali di questa elezione s'incontra una protesta di un elettore, il primo anzi degli elettori iscritti nelle liste di quel collegio, per nome ingegnere Adami Giovanni, il quale pretendeva d'infirmare le operazioni perchè era stato a lui negato di valersi del proprio diritto, non essendogli, come egli esponeva, stato permesso di andare a scrivere la scheda a casa sua per riflettere tranquillamente.

La Camera comprenderà come l'ufficio VI abbia dovuto riconoscere molto ragionevole l'osservazione dell'ufficio definitivo della sezione di Pallanza, il quale riteneva che il signor Adami elevava una pretesa totalmente disforme dal suo diritto, epperò non tenere alcun conto di questo richiamo.

Nessun'altra osservazione presenta questa elezione. Senonchè l'ufficio VI ha dovuto soffermarsi alle qualità personali delle eletto.

Il commendatore Pietro Spurgazzi è segretario generale dei lavori pubblici; ma l'ufficio ha dovuto preoccuparsi dell'altra qualità che pure sembrava apparteneregli...

NEGROTTA. Domando la parola.

BARGONI, relatore.... volle cioè sapere se il commendatore Spurgazzi, nominato segretario generale del Ministero dei lavori pubblici, conservasse pur sempre il suo grado d'ispettore del genio civile.

Avuta comunicazione del decreto reale col quale venne lo Spurgazzi nominato segretario generale, ebbe a convincersi che sempre conserva anche quel grado. Perciò alla quasi unanimità (furono due soli voti contrari) riconobbe essere egli ineleggibile...

SANGUINETTI. Domando la parola.

BARGONI, relatore.... e mi ha perciò dato incarico di proporvi l'annullamento di questa elezione.

In linea di fatto mi permetto di soggiungere che l'onorevole Negrotto, il quale testè ha chiesto la parola, era dapprima incaricato di riferire su questa elezione; ma siccome egli è uno dei due nostri onorevoli colleghi dissenzienti dal voto quasi unanime dell'ufficio, con atto di squisita delicatezza non volle conservare l'incarico di riferire in seduta pubblica questa elezione.

PRESIDENTE. L'onorevole Negrotto ha la parola.

NEGROTTA. Come la Camera ha udito testè dall'onorevole nostro relatore, io ho dovuto cedere ad altro de' miei onorevoli colleghi la relazione di quest'elezione, poichè mi sono trovato in minoranza nell'ufficio sostenendo la convalidazione dell'elezione del collegio di Pallanza.

Innanzi tutto io debbo fare una dichiarazione, ed è che io che ho sostenuto l'altro giorno che un motivo di ineleggibilità non poteva essere sanato da un altro motivo che rendesse eleggibile, non credo di cadere menomamente in contraddizione, se oggi nell'elezione dell'onorevole Spurgazzi sostengo una tesi diversa da quella che ho sostenuta, or sono pochi giorni, quando si è trattato dell'elezione dell'ingegnere del genio civile, onorevole Biancheri.

Infatti l'ingegnere Biancheri era realmente ispettore del genio civile, e come ispettore del genio civile riceveva lo stipendio, non essendo annesso stipendio alla carica di membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Quindi se per il fatto di essere membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici avrebbe potuto essere eleggibile, come ispettore del genio civile evidentemente non poteva esserlo, stando all'interpretazione vera che si deve dare alla legge e che col fatto gli ha dato la Camera annullando la elezione del collegio elettorale di Oneglia.

Ben diversa io credo debba ritenersi la posizione dell'onorevole Spurgazzi. Egli era ingegnere ispettore del genio civile, poscia con decreto reale è stato nominato segretario generale del Ministero dei lavori pubblici, ed in questo decreto è detto, che gli è data questa carica collo stipendio di lire 8000, *con che gli cessi quanto prima godeva.*

Per tale decreto è accertato che l'onorevole Spurgazzi non solo non riceve più lo stipendio come ispettore del genio civile, ma che più non deve ritenersi appartenere a questo corpo, del quale non esercita, nè potrebbe esercitar le funzioni.

Quindi non mi pare che il caso dell'onorevole Spurgazzi si possa menomamente paragonare a quello dell'onorevole Biancheri.

Ma quando l'onorevole Spurgazzi cessasse dall'ufficio di segretario generale rimarrebbe egli, si diceva da taluno, ancora qual deputato nella Camera, ovvero cesserebbe di fatto dall'essere deputato? Io credo che allora quando l'onorevole Spurgazzi cessasse dall'essere segretario generale, evidentemente dovrebbe intervenire un nuovo decreto reale per metterlo nel novero degli'ispettori del genio civile; e se questo decreto reale non intervenisse, io opino che per certo la Corte dei conti non gli ammetterebbe lo stipendio di lire 6 mila, che va annesso alla carica d'ispettore del genio civile di seconda classe; ed allora l'onorevole Spurgazzi stesso per poter ricevere lo stipendio invocherebbe tale decreto reale.

Or bene, col fatto di un decreto reale che cangiasse

la posizione dell'onorevole Spurgazzi col rimuoverlo da un ufficio nel quale era eleggibile, destinandolo ad altro, per il quale la legge prescrive l'ineleggibilità, quale è quello di ispettore del genio civile, evidentemente l'onorevole Spurgazzi non potrebbe più esser deputato.

Questo in risposta a coloro i quali potessero dire che quando si ammettesse l'eleggibilità dell'onorevole Spurgazzi qual segretario generale ne potrebbe venire l'inconveniente che ove questi cessasse dall'essere segretario generale potesse ancora rimanere nella Camera qual ispettore del genio civile.

Ma io voglio ancora ammettere un'ipotesi più lata, che però non credo sia in fatto, voglio ammettere, dico, che l'ingegnere Spurgazzi si trovasse ancora in questo momento ispettore del genio civile. Ebbene quale sarebbe la decisione che dovrebbe prendere la Camera? Per me non credo che vi sia dubbio alcuno, la Camera dovrebbe convalidare nello stesso modo la sua elezione. Noi dobbiamo confrontare le disposizioni della legge a questo riguardo. L'articolo 97 vi dice che « non sono eleggibili i funzionari ed impiegati regi aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato. » e poi nell'articolo 100 ripete « che non si potrà ammettere nella Camera un numero di funzionari o d'impiegati regi stipendiati, maggiore del quinto del numero totale dei deputati. »

Ora, evidentemente se la legge prescrive tanto nell'articolo 97 quanto nell'articolo 100 che, allorché un impiegato regio ha stipendio non può essere eletto, ne avviene di naturale conseguenza che quando non ha stipendio debbe essere eleggibile.

L'onorevole Spurgazzi non esercita le funzioni d'ispettore, e non le può esercitare, essendo segretario generale; ma quand'anche tale si volesse ritenere, non gli si potrebbe togliere il diritto di sedere in questa Camera come deputato dal momento che non riceve stipendio; poichè chiara si vede l'intenzione del legislatore nel volere che possa un cittadino qualunque essere eletto deputato, se all'impiego che copre non va annesso stipendio. Se avesse voluto diversamente, nella legge lo avrebbe *espresso*.

Per queste considerazioni io spero che, trattandosi d'una grave quistione di principio, che ci potrebbe portare a conseguenze che ora andrò dicendo, spero, dico, che la Camera vorrà respingere le conclusioni dell'ufficio, e convaliderà l'elezione del collegio di Pallanza.

Supponiamo che si ammettesse per principio, che il funzionario regio, perchè tale, anche non avente stipendio, non potesse essere eleggibile, io allora farei questo quesito alla Camera: un sindaco è o non è un funzionario regio? Non vi può essere alcuno che ponga in dubbio che il sindaco è un ufficiale del Governo. Ebbene il sindaco non ha stipendio, ma essendo un funzionario dello Stato, se voi ammettete questo principio, evidentemente anch'esso non avrebbe diritto all'eleggibilità.

Vede la Camera quale sarebbe la conseguenza dell'applicazione d'un falso principio: ne sarebbe sovvertita la legge elettorale. Perciò credo che, quando un impiegato non ha stipendio annesso alla carica che copre possa esser eleggibile, e tale debba essere la vera interpretazione che deve darsi alla legge.

Io spero quindi, anche per quest'ultimo riflesso, indipendentemente dal fatto che l'onorevole Spurgazzi non deve più ritenersi qual ispettore del genio civile, che la Camera vorrà respingere le conclusioni dell'ufficio.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sanguinetti.

SANGUINETTI. Siccome io intendo parlare contro la conclusione dell'ufficio, sarebbe forse meglio che venisse prima concessa la parola all'onorevole relatore, tanto più che forse il relatore ci verrà leggendo i decreti da cui è chiarita la posizione dello Spurgazzi. Penso sia meglio che di essi venga data lettura prima che io m'accinga a parlare.

CADOLINI. Domando la parola.

Io voleva confutare alcuni degli argomenti addotti dall'onorevole Negrotto, il quale venne a dire alla Camera, che, qualora l'ispettore Spurgazzi dovesse cessare dalla carica di segretario generale dei lavori pubblici, dovrebbe intervenire un nuovo decreto reale.

Il decreto, è vero, dovrebbe intervenire, ma per esonerare il signor Spurgazzi dalla qualità di segretario generale, e non già per riconfermarlo nella qualità di ispettore e di membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La carica d'ispettore dei lavori pubblici sussiste sempre, e se il signor Spurgazzi non percepisce, per tale qualità, alcun assegno, si è per effetto della legge che impedisce il cumulo degli stipendi.

Egli percepisce uno stipendio come segretario generale, il che gli impedisce di ricevere lo stipendio antico; ma la qualità di segretario generale non esclude quella d'ispettore.

Dunque insisto su questa considerazione, che il decreto reale, il quale dovesse ordinare la cessazione dalla carica di segretario generale, non implicherebbe per nulla la sua conferma ad ispettore, il che mi prova che la carica d'ispettore dei lavori pubblici sussiste sempre nel signor Spurgazzi.

Ora, se noi abbiamo creduto opportuno di annullare la elezione dei signori Biancheri e Corsini, noi, per essere conseguenti, per non commettere un atto di strana contraddizione, noi dobbiamo anche annullare per le stesse ragioni la elezione dell'onorevole Spurgazzi.

Epperò mi associo alle conclusioni dell'ufficio, e prego la Camera a voler annullare questa elezione.

BARGONI, relatore. Aderendo alla richiesta stata fatta dall'onorevole Sanguinetti, dò lettura del decreto reale con cui venne nominato segretario generale il candidato di cui si tratta.

VITTORIO EMANUELE II, ecc.

« Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

« L'ispettore nel genio civile commendatore Pietro Spurgazzi è nominato segretario generale presso al Ministero dei lavori pubblici coll'annuo stipendio di lire otto mila, con che gli cessi quanto prima godeva.

« Il suddetto ministro segretario di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente, da registrarsi alla Corte dei conti.

« Firenze, 14 maggio 1865.

(Firmato) Vittorio Emanuele.

(Controssegnato) S. Jacini. »

Come vede la Camera, l'ufficio VI non è caduto in errore ritenendo che continua nel commendatore Spurgazzi la qualità d'ispettore del genio civile.

Questo decreto reale in fatti, nel nominarlo segretario generale, non venne già a dire: il commendatore Spurgazzi cessando dalle funzioni d'ispettore del genio civile è nominato, ecc., ma lo considera quale del resto l'ufficio ritiene sia sempre, ispettore del genio civile. È l'ispettore del genio civile Spurgazzi in sostanza quegli che venne nominato segretario generale.

Vero è bene che come osservava l'onorevole Negrotto esiste in questo decreto la frase, certamente non invidiabile per la forma, *con che egli cessi quanto prima godeva*, ma, quand'anche questa frase non ci fosse stata, l'onorevole Negrotto dovrebbe concedere che invece di essa esisterebbe la legge sul cumulo degl'impieghi, dappoichè lo Spurgazzi venendo a fungere mansioni per le quali sono accordate lire otto mila di stipendio, naturalmente non poteva non vedersi cessato il corrispettivo di lire sei mila annesso all'altro impiego.

Mi riservo ulteriori risposte a quanto disse l'onorevole Cadolini, dopo che avrò udite le osservazioni che si propone di fare l'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. In una delle passate sedute ho cooperato, sebbene a malincuore, per le esimie qualità dello eletto, e col voto e colla parola a far annullare dalla Camera l'elezione dell'onorevole Biancheri, perchè riconosceva che egli occupa due distinti uffici, per uno dei quali rimane ineleggibile. Io allora sostenni che, trattandosi di applicare le disposizioni della legge che riguardano l'eleggibilità, la Camera deve attenersi ad una interpretazione restrittiva, e tuttora sono di quel parere. Ma altro è, signori, tenere una interpretazione restrittiva, altro è dal campo dell'interpretazione saltare addirittura alla violazione della legge.

Io rispetto l'opinione dell'ufficio, ma ritengo che, ove la Camera annullasse questa elezione, la legge sarebbe violata, e ferito il diritto di eleggibilità che noi dobbiamo rispettare in tutti i cittadini, e che solo può esser tolto da una esplicita dichiarazione della legge. E che ciò sia vero ve lo provo cogli argomenti stessi coi quali in una delle passate sedute io cercava di per-

suadervi essere nulla l'elezione del Biancheri. Io allora vi diceva, che qualunque fossero le disposizioni della legge sui lavori pubblici, era cosa di fatto che un membro del Consiglio dei lavori pubblici teneva due uffici: quello d'ispettore per cui andava ispezionando i lavori, e quello di consigliere, per cui sedeva nel Consiglio.

Ora, quantunque la legge sui lavori pubblici con un certo sforzo avesse cercato di unificare quei due uffici, era tuttavia cosa di fatto che gli uffici erano due, ed è su questo che io chiamava la vostra attenzione, e credo che specialmente per questo la Camera abbia annullata la elezione. Ma qui ci troviamo avanti un caso molto diverso.

L'onorevole Spurgazzi occupa egli due uffici? Io credo di no; esercita il solo ufficio di segretario generale ed abbandonò totalmente quello d'ispettore.

Questo ritenete: e poi notate ancora, o signori, che qui abbiamo dinanzi agli occhi una gerarchia; in questa gerarchia avete più gradi; uno di questi gradi è quello d'ispettore; al di sopra di questo grado voi trovate il segretario generale. Or bene, quando siamo in una medesima gerarchia, e che uno passa dal grado inferiore al grado superiore, potete voi ammettere che in quest'individuo si trovi ad un tempo ed il grado superiore ed il grado inferiore? Ci sarà; ma c'è in tal modo che il grado superiore annulla e distrugge affatto il grado inferiore.

Signori, prendete un capitano, fatelo maggiore, avrà egli ancora ad esercitare le attribuzioni di capitano? Non c'è dubbio, le eserciterà; ma potrete dire che un maggiore perchè è maggiore sia ad un tempo capitano e maggiore? Non potete dirlo.

Ora, o signori, qui che cosa c'è? Voi qui avete un ispettore il quale fu fatto segretario generale, ma dal momento stesso che fu fatto segretario generale, egli cessò dall'essere ispettore, e non lo può più essere; e perchè non lo può più essere? Perchè sono due uffici essenzialmente distinti, l'uno dipendente dall'altro; l'ispettore prende gli ordini dal segretario generale.

Ora, immedesimate voi questi due uffici nella stessa persona, e ditemi se possono tenersi distinti. Non si può dire che siano distinti, e non lo possono essere. Dunque di fatto i due uffici non esistono.

Ma, opponeva l'onorevole relatore leggendo il decreto, il decreto dice: *l'ispettore Spurgazzi è nominato segretario generale*. E che con ciò? Questa formola trovate, o signori, in tutti i decreti di promozione dove esistono gerarchie; questa formola la trovate pure nei decreti che si fanno dal ministro della guerra. *Il capitano B è nominato maggiore*. Ma vuole forse dire che quello che è nominato maggiore continui ad avere il posto di capitano e le stesse prerogative? Niente affatto. Questa, a mio avviso, è cosa evidente che l'assunzione nella stessa gerarchia ad un grado superiore distrugge ed annulla il grado ed ufficio inferiore.

Non vorrei che andassimo troppo sofisticando: ritengo che in ordine alle elezioni d'impiegati, la Camera debba attenersi ad un'interpretazione restrittiva, ma appunto per questo non voglio l'eccesso, poichè l'eccesso ci porterebbe ad una reazione in senso contrario. Che cosa ha voluto la legge? Ha voluto che quanti sono segretari generali, e tanti sono quanti i ministri, fossero eleggibili. Il signor Spurgazzi è o non è segretario generale? È segretario generale, quindi è eleggibile. Se l'onorevole Spurgazzi conservasse un ufficio fuori della propria gerarchia; se, ad esempio, fosse conservatore delle ipoteche, se reggesse l'ufficio per altri e ne percepisse gli emolumenti, e nello stesso tempo fosse segretario generale, sarei del parere dell'ufficio, direi che in fatti ha due uffici distinti. Ma quando si tratta di sorgere da un grado inferiore ad un grado superiore, questa stessa assunzione distrugge il grado inferiore. Qui non c'è conservazione d'ufficio o d'impiego, ma piuttosto se ne conserva la vacanza e se ne lascia il titolo al segretario generale. Il decreto fatto in questo modo quale significato pratico può avere nell'amministrazione? Non ha e non può avere altro significato se non quello di far onore al ministro che l'ha fatto, il quale ha così lasciato vacante il posto occupato dallo Spurgazzi. Quando avvenisse che lo Spurgazzi cessasse d'essere segretario generale, invece di dargli lo stipendio di disponibilità o d'aspettativa, il ministro lo restituirebbe al posto di prima.

Per tal modo si ottiene un'economia. Il senso pratico del fatto non è che quello di lasciargli il posto.

Avverrà quanto diceva l'onorevole Negrotto, che, ove il signor Spurgazzi cessasse d'essere segretario generale, sarebbe necessario un altro decreto: questa è cosa evidente, e facilmente si può provare. Col decreto si dice che il signor Spurgazzi non può percepire lo stipendio d'ispettore. Per dargli lo stipendio annesso non al semplice grado (ora posseduto dallo Spurgazzi), non all'ufficio, ove lo riprendesse, sarebbe necessario al grado d'ispettore un nuovo decreto, il quale dicesse non solo che il signor Spurgazzi è dispensato dall'ufficio di segretario generale, ma ancora che ritorna al posto d'ispettore, e che gliene viene assegnato lo stipendio. In proposito si hanno dei precedenti nella stessa amministrazione, non è necessario giustificare questi fatti; che se ce ne fosse bisogno, chiamerei a testimoniare queste cose quegli stessi che furono più volte ministri. In questo caso un nuovo decreto è necessario. Se il signor Spurgazzi non avesse altro che un decreto di dispensa, resterebbe senza impiego...

NEGROTTA. Chiedo di parlare.

CADOLINI. Domando la parola.

SANGUINETTI. Avendo un nuovo decreto, e ripigliando di fatto l'ispettorato dei lavori pubblici, non c'è dubbio che diventerebbe allora ineleggibile. Quindi io opino che il signor Spurgazzi sia eleggibile, e che sa-

rebbe un voto contrario alla disposizione testuale della legge l'escluderlo dalla Camera.

Ma non vorrei che altri, dopo che la Camera, come io spero, avesse approvata quest'elezione, venisse ad invocare come precedenti approvati dalla Camera certe teorie emesse dall'onorevole Negrotto, teorie che io non posso accettare.

L'onorevole Negrotto vi diceva fra le altre ragioni: lo Spurgazzi come ispettore non ha stipendio; ora, un impiego senza stipendio non toglie l'eleggibilità, perciò, anche ammesso che abbia l'ufficio d'ispettore, è eleggibile.

Io su questo terreno non potrei essere d'accordo coll'onorevole Negrotto: io invece dichiaro che, se voto per l'eleggibilità, voto per le ragioni che ho detto innanzi, ma che se non ci fosse che questa ragione del non stipendio, voterei per la non eleggibilità, perchè, o signori, la legge dice che sono ineleggibili coloro che hanno uno stipendio nel bilancio dello Stato, la legge non fa distinzione fra coloro che ricevono o non ricevono di fatto lo stipendio.

Uno che sia nominato ad un impiego pel quale il bilancio fissa uno stipendio, ancorchè non lo riceva, non è eleggibile. Io dunque fo una riserva per questa teoria dell'onorevole Negrotto, ma poi con tutta coscienza voto per l'eleggibilità.

CADOLINI. Io mi oppongo agli argomenti dell'onorevole Sanguinetti, e soprattutto a quello col quale egli cercò di creare una confusione d'idee citando l'esempio del capitano promosso maggiore.

Come mai, signori, si può paragonare il caso dell'ispettore nominato segretario generale al caso del capitano nominato maggiore? L'impiegato, il graduato che viene promosso nella gerarchia militare cessa naturalmente dal grado primitivo per assumere il nuovo, e non può mai essere più tardi a quello richiamato. Quando un ufficiale è nominato maggiore, resta per la sua vita maggiore o viene promosso. Può essere destituito, può essere degradato, ma non retrogradato. Un segretario generale invece non si deve punto considerare come un grado nella gerarchia, bensì come un incarico straordinario. Ed a meglio provarvi che il posto di segretario generale non costituisce un grado nella gerarchia ordinaria degli impieghi, io vi cito un fatto per sè solo eloquentissimo.

Il segretario generale del Ministero della guerra fu tante volte, e, se non erro, lo è anche oggidì, un maggior generale, ed il segretario generale, che come maggior generale ha il grado infimo tra gli ufficiali generali, esercita naturalmente un'autorità superiore anche ai luogotenenti generali ed ai generali d'armata, sebene gerarchicamente suoi superiori, perchè egli, chiamato ad assumere quella che militarmente si chiama una carica speciale, in quel momento deve per la natura delle sue speciali funzioni esercitare anche sopra di quelli una maggiore autorità, la quale, avendo ca-

rattere essenzialmente amministrativo, non pregiudica in alcuna guisa i rapporti di gerarchia.

Questo esempio che io vi ho citato vi dimostrerà come sia infondato l'argomento dell'onorevole Sanguinetti. Infatti il maggior generale che diviene segretario generale del Ministero cessa egli di essere maggior generale? Giammai, o signori; che se così fosse, nessun maggior generale vorrebbe certamente assumere quel posto, perchè non vorrebbe certo abbandonare una posizione stabile come la prima per accettare le incertezze della seconda, della quale può da un istante all'altro essere rovesciato da un contrario spirar di vento della maggioranza parlamentare. Giacchè per altro se ogni persona desidera conservare una posizione guadagnata superando le difficoltà di una lunga carriera, tanto più questo desiderio lo deve provare chi sia riuscito a conseguire il grado di maggior generale.

Ora, come il maggior generale che diviene segretario generale conserva sempre il suo grado nell'esercito, così un ispettore dei lavori pubblici, diventando segretario generale, conserva il suo antico grado d'ispettore.

Perciò mi oppongo assolutamente alla proposta Sanguinetti, e prego la Camera di non tenere alcun conto de' suoi argomenti, perchè tutti sono fondati sul falso terreno che io ho indicato.

Aggiungerò ancora una parola riguardo al decreto a cui il preopinante accenna.

Un decreto in virtù del quale il segretario generale dovrà cessare in un dato momento di occupare il suo posto certamente sarà necessario; ma questo decreto non dovrà riguardare che lo stipendio, perchè se l'ispettore generale quando cessa di essere segretario generale avesse bisogno di un nuovo decreto per essere rinominato ispettore, bisognerebbe che da questo impiego egli fosse stato dapprima rimosso; ipotesi insussistente, non potendosi ammettere che il segretariato abbia costato l'abbandono dell'impiego primitivo, sul quale la persona ha acquistato diritti che non può perdere, e di cui non può essere spogliata se non per ragioni gravissime.

Insisto perciò affinché la Camera voglia approvare le conclusioni dell'ufficio.

PRESIDENTE. Il deputato Carboni in quale senso parla? contro o in favore?

CARBONI. Parlo in favore dell'eletto, perciò sarebbe appunto qui il mio turno.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CARBONI. Al punto in cui è la questione e dopo le parole degli onorevoli che mi hanno preceduto, io non ho l'orgoglio certamente di arrecare nuova luce alle sagge considerazioni che vennero addotte in un senso e nell'altro. Io mi limiterò pertanto ad esporre le ragioni per le quali opino per la convalidazione di questa elezione.

Uomo di legge, o signori, io sto per l'osservanza

della legge. Per conseguenza quando nel testo e nello spirito della legge non vi è una ragione efficace per la quale sia costretto a riconoscere che debba essere escluso dal far parte della Camera dei deputati il signor Spurgazzi, la Camera mi permetterà che io creda che il medesimo abbia l'attitudine di poter essere eletto deputato.

La questione io, o signori, la pongo in questi termini: il signor Spurgazzi è impedito dall'impiego e dalla sua vita ufficiale di essere eletto deputato? Ecco la questione. Si dice dagli oppositori: il signor Spurgazzi è ispettore del genio civile, dunque come ispettore del genio civile non può far parte della Camera. Il signor Spurgazzi è ispettore del genio civile? Permettetemi, o signori, che io dubiti di quest'asserzione, almeno nel senso che questa posizione lo impedisca di sedere alla Camera.

Di fatti, o signori, io ricordo l'articolo 97 della legge elettorale, dove sono circoscritte le eccezioni all'eleggibilità; e nello stesso articolo trovo scritto che non sono eleggibili i funzionari i quali hanno uno stipendio sul bilancio dello Stato.

Signori, noi non facciamo ora la legge elettorale, ma siamo qui per applicare quella che abbiamo in vigore, quindi non possiamo esimerci dalla osservanza delle disposizioni che la medesima ci pone dinanzi. Il signor Spurgazzi come ispettore del genio ha uno stipendio sul bilancio dello Stato, per il quale motivo debbe essere considerato ineleggibile. Mi consenta qui l'onorevole mio amico Sanguinetti che non possa essere del suo avviso. Prima condizione di esclusione si è che il funzionario abbia uno stipendio sul bilancio dello Stato e che di fatto lo riceva. Ora il signor Spurgazzi lo ha difatti lo stipendio di ispettore del genio civile?

Ma, signori, noi abbiamo udito a dar lettura del decreto reale, con cui egli venne nominato segretario generale del Ministero dei lavori pubblici.

Questo decreto reale ci dice che, dal momento che egli ha cominciato a godere lo stipendio di segretario generale del Ministero dei lavori pubblici, debba perdere quello che aveva come ispettore. Io credo quindi che se si vuol fare esatta applicazione dell'articolo 97, noi non dobbiamo che opinare per l'eleggibilità del signor Spurgazzi. Egli non potrebbe far parte della Camera quando nella qualità e per l'esercizio dell'ufficio d'ispettore avesse, ossia percepisse uno stipendio sul bilancio dello Stato. Ciò non si verifica. È tolto per conseguenza l'unico ostacolo alla di lui ineleggibilità.

Sono lieto che questa mia opinione sia rafforzata da esempi consacrati dai precedenti della Camera, i quali giustificano che la sola qualità d'impiegato disgiunta dalla percezione dello stipendio non fu mai considerata come un ostacolo a far parte della stessa Camera.

Voi sapete bene che vi è un articolo di legge il quale

previene che il numero degli impiegati giudiziari che siedono nella Camera non possa eccedere una data proporzione, e se vi ha eccesso, sifa luogo al sorteggio per sapere quali rimangano e quali perdano la qualità di deputati. Ora, o signori, la Camera ha costantemente deciso che i consiglieri d'appello in aspettativa, senza stipendio, appunto perchè non godono stipendio, non possono essere considerati nel novero degli impiegati soggetti al sorteggio. E con questo precedente ripetutamente confermato, ritengo che debba considerarsi ormai come incontrastabile la teoria, di non potersi assumere come motivo di esclusione o d'ineleggibilità la sola qualità d'impiegato, quando non porti a favore di esso l'emolumento dello stipendio.

Si volle citare l'esempio del signor Biancheri. Osservo che la condizione del signor Biancheri, che la Camera nella sua saviezza ha creduto di tenere come non eleggibile, è non solo diversa, ma affatto opposta a quella del signor Spurgazzi. Diffatti la Camera ricorderà che il signor Biancheri nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in questa qualità non aveva alcun stipendio, ma semplicemente riteneva quello che aveva come ispettore del genio, e appunto per ciò, perchè avea impiego e stipendio annesso la Camera ha ritenuto che non potesse essere deputato. Il caso dell'onorevole Spurgazzi è opposto. È vero che l'onorevole Spurgazzi è ispettore del genio civile, ma come tale non percepisce stipendio, ha lo stipendio come luogotenente generale, cioè per quell'ufficio per cui la legge lo abilita a far parte della Camera.

Per queste considerazioni, o signori, io credo che debba essere convalidata l'elezione del signor Spurgazzi.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore.

NEGROTTA. Io ho domandato la parola prima.

BARGONI, relatore. Se l'onorevole Negrotto desidera uno schiarimento di fatto che possa venirgli da me, allora io parlerò dopo.

NEGROTTA. Non è per chiedere uno schiarimento all'onorevole relatore, ma per chiederlo a qualcheduno che potrà illuminare la Camera.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Negrotto.

NEGROTTA. Comincerò per notare all'onorevole Sanguinetti che io ho detto soltanto per ipotesi che l'onorevole Spurgazzi sia nel novero degli ispettori, ma che invece sostenni che l'onorevole Spurgazzi non era più ispettore.

Per me la quistione è questa: dovrà o no intervenire un decreto reale perchè l'onorevole Spurgazzi possa essere ancora ispettore; sarà *ad libitum* del signor ministro rimetterlo o no in questa carica? Bisogna distinguere, o signori, il grado dall'ufficio. L'onorevole Spurgazzi, come segretario generale, non può più fungere le funzioni d'ispettore incompatibili con quelle di segretario generale; come ispettore non riceve stipendio, quindi non lo è più.

A questo proposito, io mi rivolgo a qualcuno dei miei onorevoli colleghi che sono stati ministri, ed essi potranno dire se sia necessario un nuovo decreto reale, perchè, quando l'onorevole Spurgazzi cessasse d'essere segretario generale, possa di nuovo ricevere lo stipendio, ed essere ritenuto nel novero degli ispettori.

Abbiamo qui gli onorevoli Rattazzi e Depretis i quali potranno darne degli schiarimenti in proposito.

Voci. Ai voti!

MUSMECI. Ho domandato la parola; se la Camera vuol la chiusura, vi rinuncio.

Voci. No! no! Parli.

PRESIDENTE. Parla nel senso delle conclusioni dell'ufficio?

MUSMECI. Io parlo nel senso dell'eleggibilità dell'onorevole Spurgazzi.

Due opposizioni ho sentito fare a questa elezione; con una si è detto: badate che l'ufficio di segretario generale non è un *posto*; in conferma si è citato il caso di un maggior generale o altro simile chiamato a tenere le funzioni di segretario generale al Ministero della guerra. Risponderò che qui vi è una grande confusione, dappoichè molte volte, come nel caso indicato dall'onorevole Cadolini, ed in moltissimi altri che si sono verificati e si verificano al presente, nei vari Ministeri, si chiama al posto di segretario generale un funzionario per tenerne provvisoriamente le funzioni, conservando al medesimo l'antico impiego e l'antico stipendio.

Certamente se al posto di segretario generale vi è, come al presente, un procuratore generale, questo non è stato nominato segretario generale del Ministero, ma ne ha solo le funzioni; nello stesso modo che altre volte si è chiamato un capo di divisione con seimila lire ad assumere le funzioni di segretario generale; esso assume la firma, tutti gli oneri e la responsabilità dell'ufficio, ma non è nominato segretario generale, nè cessa punto di essere un impiegato inferiore al posto di segretario generale.

Quindi a me pare che sia nettamente dimostrato come coll'addotto esempio si sia caduto in una specie di equivoco, non potendo applicare al caso in esame l'altro di un impiegato chiamato a tenere le funzioni di segretario generale, mentre lo Spurgazzi è nominato segretario generale.

Colla seconda opposizione si dice: l'onorevole Spurgazzi concentra in sè due impieghi, l'uno che lo rende eleggibile, quello di segretario generale, l'altro che lo rende ineleggibile, quello cioè di ispettore.

Qui s'incorre, credo, in un errore perchè non è possibile quell'unione, quand'anche il potere esecutivo volesse farlo; per la legge del cumulo degli impieghi, non potrebbe far cumulare cioè in un ispettore l'altro impiego di segretario generale; no, ciò non potrà farsi giammai. L'ispettore o altro simile impiegato, nominato segretario generale, cessa di tenere il primo im-

piego. È una convenienza che si suol usare nei regimi costituzionali allorquando si chiama un funzionario a coprire il posto sia di ministro, sia di segretario generale di non provvedere al primo posto rimasto vacante, giusta la pianta organica; dappoichè, avvenendo ogni giorno che cambino i ministri e in conseguenza anche i segretari generali, non è giusto che ai funzionari vecchi, i quali hanno percorso una lunga carriera, si faccia trovar occupato il loro antico posto.

Ma se un ministro oggi, se il ministro dei lavori pubblici, nel caso in esame, volesse provvedere al posto d'ispettore che ha lasciato vuoto l'onorevole Spurgazzi, quale legge vi si oppone? chi potrebbe fargli contrasto? Ebbene, se ne sono altra volta veduti dei casi.

Dunque il ministro non può cumulare due impieghi nell'onorevole Spurgazzi: diffatti non li ha cumulati. L'onorevole Spurgazzi, una volta chiamato al posto di segretario generale, altro non è, nel ruolo degli impiegati, se non segretario generale: starà a quel posto sei mesi, otto mesi o anche un giorno: non è più ispettore: in lui sarebbero incompatibili i due uffizi.

Il decreto che lo nomina al posto di segretario generale è nelle forme consuete che si fanno ogni giorno; volendosi chiamare non un ispettore del genio civile, ma un professore, o un magistrato o qualunque militare rivestito di un ufficio qualunque al posto di segretario generale, si sarebbe sempre usata l'identica formula del decreto per l'onorevole Spurgazzi. Una volta nominato all'ufficio di segretario generale per operazione di legge, verrebbe a cessare dal posto d'ispettore; poichè la legge medesima ha stabilito chiaramente e limitatamente quali sieno gli impieghi cumulabili, e l'impiego di segretario generale non si può cumulare con quello d'ispettore del genio civile.

Ecco perchè coloro i quali hanno pratica del regolamento della gran Corte dei Conti ben vi dicevano che l'onorevole Spurgazzi quando cesserà dal posto di segretario generale, dovrà avere un doppio decreto, uno che l'esoneri della carica di segretario generale, l'altro che lo abiliti di nuovo all'ufficio d'ispettore.

Senza di ciò l'onorevole Spurgazzi non troverebbe il suo posto legalmente; forse potrebbe trovarlo occupato, dappoichè, come ho detto, nessuno può impedire al ministro di nominare un altro al posto d'ispettore lasciato vuoto dall'onorevole Spurgazzi: solo in virtù del novo decreto l'onorevole Spurgazzi potrà riscuotere lo stipendio d'ispettore.

Che se così stanno le cose, trovandosi al presente nello Spurgazzi l'unica e sola qualità di segretario generale, e questa secondo la legge elettorale portando la eleggibilità, io conchiudo che si hanno a respingere le conclusioni dell'ufficio e doversi convalidare la presente elezione.

Voci. Ai voti! ai voti!

BARGONI, relatore. L'onorevole preopinante ebbe già un'anticipata risposta dall'onorevole Sanguinetti, quan-

tunque questi parlasse nello stesso senso. Egli è venuto svolgendo una determinata teoria intorno alla incompatibilità della simultaneità di due impieghi, ma a fronte della sua teoria sta il fatto; sta il fatto che l'onorevole Sanguinetti stesso citava, cioè che l'impiego d'ispettore del genio civile occupato dall'onorevole Spurgazzi è rimasto vacante.

D'altronde, e qui rispondo anche direttamente all'onorevole Sanguinetti, questi che voleva considerare la nomina di segretario generale stata fatta nella persona dell'ispettore Spurgazzi come un passo che questo ultimo faceva nella sua gerarchia, perchè non ha riflettuto, egli assai più vecchio di me nella vita parlamentare, all'indole affatto politica del posto di segretario generale?

L'onorevole Musmeci ha adombrato egli stesso questa questione, ma non è venuto alle conseguenze a cui mi pare che essa conduca.

Generalmente, per un precedente che io credo si dovrebbe man mano andare abbandonando, ad ogni cambiamento di ministri si sono visti altrettanti segretari generali venir presi nella classe degli uomini politici; tanto che avemmo di volta in volta a capo delle singole amministrazioni due uomini interamente nuovi. Non entro diffusamente in questa questione, perchè non ne sarebbe questa precisamente l'occasione; ma scendendo al caso concreto, dirò che ho visto con piacere che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, Jacini, seguendo qualche altro benchè più raro precedente che già si era verificato, scelse a fungere le mansioni di segretario generale non un uomo politico, propriamente tale, ma un uomo versato nell'amministrazione dello stesso dicastero in cui veniva a fungere queste mansioni, uomo che conta 25 anni di vita in detto dicastero, un uomo d'altronde per ingegno e per dottrina assolutamente preclaro. Ma nel fare ciò ha egli, per questo, fatto perdere al posto di segretario generale del Ministero dei lavori pubblici il carattere di posto essenzialmente politico?

Ognuno mi concederà, e qui prego gli onorevoli ministri presenti di non offendersi di questa ipotesi, ognuno mi concederà che questo Ministero, come uno qualunque che vive di vita costituzionale, è esposto a cadere dall'oggi al domani. Ma se domani cessasse l'onorevole ministro Jacini di occupare il posto a cui fu chiamato dalla fiducia della Corona, sarebb'egli possibile che l'ingegnere Spurgazzi rimanesse in questo posto come se l'avesse guadagnato in via di promozione dalla sua carica d'ispettore del genio civile a quella di segretario generale?

Io credo che ciò non sarebbe assolutamente possibile.

Ad un'altra cosa ancora io non credo, e con me non l'ha creduta la grande maggioranza dell'ufficio VI, vale a dire, noi non abbiamo creduto che una volta che l'onorevole Spurgazzi dovesse lasciare il posto, o per

sua spontanea dimissione, o perchè a quel posto altri fosse chiamato da un nuovo Gabinetto, egli dovesse venir condannato a discutere davanti ad un Ministero di colore politico diverso da quello a cui egli apparteneva, la questione della sua situazione personale, egli dovesse essere costretto a far valere *ex novo* i suoi precedenti 25 anni di servizio, a invocare insomma quel secondo decreto che alcuni ritengono assolutamente necessario, e che contraddirebbe ai termini di questo decreto da me letto, ed alla natura stessa delle cose.

Non credo che sia il caso di entrare nelle altre questioni sollevate dall'onorevole Negrotto, e dall'onorevole Sanguinetti, perchè quantunque esse siano state appoggiate dall'onorevole Carboni, non mi pare che la Camera possa in questo momento occuparsi di risolverle; tali questioni forse nel caso presente sono oziose. Qui si tratta solamente di decidere una massima.

Abbiamo un individuo il quale si trova investito di due impieghi; uno è un impiego al quale è attribuito uno stipendio sul bilancio dello Stato; materialmente egli non può godere di questo stipendio, sia in virtù della legge sul cumulo degli impieghi, sia perchè la nuova mansione a cui è chiamato gli attribuisce uno stipendio diverso; ma oltre al primo impiego, questo individuo ne ha uno che lo renderebbe eleggibile.

Sono d'accordo coll'onorevole Carboni nel ritenere che i precedenti delle passate Legislature darebbero ragione a lui. La massima che si tratta di stabilire, e sulla quale i precedenti passati non possono menomamente vincolare la Legislatura presente, è questa: nel conflitto di due impieghi, l'uno portante l'esclusione dall'eleggibilità, l'altro attribuyente l'eleggibilità, che cosa si deve decidere? L'ufficio VI ha ritenuto che in questo caso non sia assolutamente concepibile che il potere esecutivo abbia la facoltà di potere ad ogni momento eludere la massima generale della legge. Avendo innanzi un uomo, al quale, benchè segretario generale, e come tale eleggibile, è pur sempre ispettore nel genio civile, l'ufficio VI m'ha dato l'incarico di proporvi l'annullamento di quest'elezione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio VI.

DEPRETIS. Chiedo di parlare per uno schiarimento.

Voci. Parli! parli!

VENTURELLI. Domando di parlare contro la chiusura.

Siccome l'onorevole Depretis ha domandato di parlare per uno schiarimento, e la sua opinione può aver peso sulla Camera, o per lo meno ne avrà sull'animo mio, insisto perchè egli sia sentito, prima che si prenda una decisione.

PRESIDENTE. Intende la Camera che si passi ai voti, oppure che si dia la parola all'onorevole Depretis?

Voci generali. Parli! parli!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Depretis.

DEPRETIS. In una delle precedenti tornate ho soste-

nuto che l'ispettore Biancheri era eleggibile. Conservo la opinione che ho allora manifestata, ma rispetto troppo il voto della Camera, e reputo che sarebbe troppo gran male se la Camera, nelle sue deliberazioni, procedesse da un giorno all'altro in una continua contraddizione con sè stessa per dire una sola parola su quella questione.

Solo mi sono permesso di manifestare nuovamente la mia opinione, perchè altrivollero pure manifestarla ed anche perchè non credo che quella decisione della Camera non sia nè definitiva, nè irrevocabile.

Venendo alla questione attuale, io dico che anche in questo caso corriamo pericolo di allontanarci dalla sicura scorta della legge. Come la legge definisce, determina le qualità dei cittadini che debbono reputarsi impiegati e come tali incapaci della deputazione, salvo alcune eccezioni precisamente enumerate? Sono impiegati quelli che hanno nomina regia e stipendio sul bilancio dello Stato. Tali sono le due condizioni che la legge stabilisce: nomina regia e stipendio sul bilancio dello Stato. Bisogna dunque che si riuniscano le due condizioni, perchè un cittadino sia dichiarato ineleggibile. E tale, almeno in pratica, fu la giurisprudenza delle precedenti Legislature. Infatti, signori, noi abbiamo visto frequentemente che un professore ordinario di un istituto, dal quale si compartono i supremi gradi accademici, e che è perciò eleggibile, ma però soggetto al sorteggio, se mai prima della elezione rinuncia all'impiego, pur conservando il titolo di professore, pur seguitando a professare, noi abbiamo sempre creduto che questo professore potesse sedere senza contrasto nel Parlamento, e non dovesse annoverarsi fra quelli che devono essere sorteggiati.

Questo caso è simile a quello dell'ispettore Spurgazzi. È frequente, o signori, il caso in cui un ispettore del genio, non volendo sortire dal corpo, nel quale ha fatto tutta la sua carriera e al quale appartiene, desideri conservare il grado d'ispettore o d'ingegnere del genio, ma rinunci all'impiego ed allo stipendio. Così è avvenuto parecchie volte che un ispettore, un ingegnere del genio, pur conservando il proprio grado, fosse autorizzato a passare al servizio di un'impresa industriale. Noi abbiamo avuto fra di noi l'onorevole Ranco, il quale fa parte del corpo del genio civile, ma avendo rinunciato all'impiego ed allo stipendio non si credette punto ineleggibile.

Bisogna dunque distinguere il grado dall'impiego nel senso della legge. Sta bene che l'ingegnere Spurgazzi conservi tuttora il grado d'ispettore del genio, io non lo contesto punto, ma egli non conserva più lo stipendio, egli non ha quindi l'impiego di ispettore nel senso della legge. Egli copre invece l'impiego di segretario generale, cioè un impiego che espressamente la legge dichiara essere tra quelli che non tolgono la capacità elettorale; per conseguenza egli è perfettamente eleggibile.

Nè mi si dica che esso conserva i due impieghi ; egli non li conserva e non può conservarli, e basta una semplicissima riflessione.

Rifletta ciascuno di noi se è possibile, che l'impiego di segretario generale de' lavori pubblici si concilii col l'impiego d'ispettore del genio, cioè di un funzionario da lui dipendente che riceve gli ordini del segretario generale, che sta sotto la sua direzione : dunque il grado è conservato, l'impiego, nel senso della legge, è perduto : qui non abbiamo che il segretario generale ; abbiamo dunque un impiegato eleggibile, ed io credo che seguendo la giurisprudenza ammessa nelle precedenti Legislature, debba convalidarsi la sua elezione.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore.

BARGONI, relatore. Io volevo solamente dire all'onorevole preopinante che l'ufficio ha posto la questione precisamente nei termini in cui egli la pone. L'ufficio VI si è domandato se riducendosi (*Interruzioni*) la carica d'ispettore del genio civile ad un semplice grado, attesa la mancanza materiale dello stipendio, questa circostanza influisca nella presente quistione. E l'ufficio ha ritenuto che benchè il commendatore Spurgazzi non percepisca lo stipendio d'ispettore, dappoichè egli non poteva continuare a prendere lo stipendio di 6000 lire quando andava a prenderne un altro di 8000 lire, ha ritenuto, dico, che la legge considera ineleggibili tutti i funzionari od impiegati regi i quali abbiano tal carica, a cui sia attribuito uno stipendio sul bilancio dello Stato. Ora, il grado d'ispettore del genio civile è tale che gli è indubbiamente attribuito uno stipendio. Se il commendatore Spurgazzi non lo gode oggi, perchè ha invece uno stipendio maggiore (diversamente dal caso che faceva l'onorevole Carboni di un procuratore di Stato che verrebbe chiamato a fare le funzioni di segretario generale e che continuerebbe a ricevere lo stipendio di 12,000 lire anzichè quello minore di segretario generale) la questione non cangia. Essa, malgrado le osservazioni fatte dall'onorevole Depretis, rientra nei precisi termini in cui io ebbi l'onore di esporla ; però io non posso a meno d'insistere nelle fatte conclusioni.

MELLANA. Domando la parola....

PRESIDENTE. Pongo ai voti....

MELLANA. Perdoni il signor presidente ; la chiusura non è ancora votata, ed io vorrei dire due sole parole in risposta all'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Prima del deputato Mellana vi sarebbero altri oratori iscritti.

Molte voci. Ai voti ! ai voti !

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio che sono per l'annullamento della elezione del collegio di Pallanza fatta in persona del commendatore Pietro Spurgazzi.

(Segue la prova e la controprova.)

I voti sono pari.

Voci. Allora l'elezione è convalidata.

Altre voci. No ! no ! (*Rumori*)

MELLANA. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTEA. Ho domandato anch'io la parola per un richiamo al regolamento.

MELLANA. Se l'onorevole presidente avesse detto *la votazione è dubbia*, si potrebbe ricorrere ad una seconda votazione ; ma dacchè ha pronunciato le sacramentali parole *voti pari*, non c'è che da invocare il regolamento. La proposta dell'ufficio era che si annullasse l'elezione, i voti della Camera sono pari, dunque la proposta di annullamento è reietta.

Voci. Sì ! sì !

Altre voci. No ! no !

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Bertea.

BERTEA. Io volevo parlare nello stesso senso in cui ha parlato l'onorevole Mellana : soggiungo però che mi pare oramai inutile di venire ad un'altra proposizione che per avventura potrebbe sembrare a taluno opportuna, quella cioè della convalidazione.

Dal momento che è stata respinta la proposta di annullamento, è implicitamente ammessa l'elezione.

Quindi io credo che senz'altro si debba passar oltre.

LAZZARO. Io approvo quanto ha detto l'onorevole Bertea, che la proposta dell'ufficio non sia da ritenersi ammessa, però non vengo alla conclusione, cioè che l'essere la votazione riuscita pari sulla proposta di annullamento indichi l'approvazione. Il regolamento dice che quando una proposta riuscì nella votazione a parità, non s'intende ammessa. Quindi siamo nel caso che la proposta dell'ufficio messa ai voti, essendovi stata parità di voti, quella proposta non s'intende ammessa, ma da ciò non si deve inferire che s'intenda ammessa la proposta contraria. (*Rumori*)

PRESIDENTE. La votazione era dubbia.

BERTEA. Domando la parola.

LAZZARO. Mi perdonino ; potrebbe anche esservi una proposta diversa, per esempio l'inchiesta, la sospensione ; quando sia respinto l'annullamento, non si ammette di necessità la convalidazione. Io credo che la Presidenza debba mettere ai voti la proposta contraria. (*Rumori*)

SANGUINETTI. La questione si risolve colla lettura dell'articolo, a cui prego la Camera di fare attenzione.

« Art. 53 Ogni risoluzione della Camera è presa a maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto è stabilito in contrario dal presente regolamento per riguardo alle elezioni (elezioni della Camera, presidente, segretari, ecc.) In caso di eguaglianza di voti la proposizione rimane rifiutata. »

Ora, signori, quale era la proposta dell'ufficio? l'annullamento : la Camera ha dato voti pari, dunque l'annullamento è rifiutato. (*Rumori*)

AVITABILE. Signori, io convengo perfettamente che la parità di voti a termini della legge significa che la pro-

posta dell'ufficio è respinta; ma non posso ritenere che essendo respinta la proposta dell'ufficio, s'intenda convalidata l'elezione.

E quest'opinione la fondo precisamente sulla ragione, per la quale l'ufficio proponeva l'annullamento.

L'ufficio proponeva l'annullamento, perchè riteneva che l'onorevole Spurgazzi, quantunque fosse stato nominato segretario generale, conservava la carica d'ispettore del genio civile, di modo che conservando nella classe degli ispettori del genio civile il suo grado non ha bisogno di nuovo decreto di nomina quando cessa di essere segretario generale. Or dunque bisogna che la Camera si pronuncii prima se ritiene che il signor Spurgazzi conservi il suo grado (*Rumori*) nel genio civile ovvero no, di modo che quando cessa di essere segretario generale, ha bisogno della rielezione o no, e dopo può passare alla votazione per la proclamazione a deputato. Questa è questione che sorge di necessità, quando si è rigettata la proposta dell'ufficio.

L'ufficio ritenne che se si convalida l'elezione, il signor Spurgazzi, anche quando cessa d'essere segretario generale, possa rimanere nella Camera e per questa ragione, per non cadere in contraddizione con i precedenti annullamenti, opinò per la nullità dell'elezione Spurgazzi; e però se la Camera opina diversamente io voterò pure per la convalida.

DEPRETIS. Domando la parola.

AVITABILE. L'ufficio propone l'annullamento; adesso la Camera deve decidere la questione.

(*Interruzioni e movimenti generali.*)

CORTESE, ministro di grazia e giustizia. Farò osservare all'onorevole Lazzaro che egli vorrebbe una seconda votazione per un argomento che sembra abbastanza grave. Egli disse: non vi sono solo due proposizioni, l'approvazione di una delle quali escluda l'altra, ma dopo respinto l'annullamento, si potrebbe benissimo ammettere un'inchiesta, o la sospensione.

Questo ragionamento dell'onorevole Lazzaro potrebbe avere fondamento, se in quest'elezione e prima di venir ai voti vi fossero state due o tre proposizioni da mettere a partito; ma nessuno ha domandata la sospensione, nessuno ha domandata l'inchiesta, non vi era altra proposta che quella dell'annullamento dell'elezione.

Una volta che si è posto ai voti l'annullamento e che l'annullamento venne respinto non vi è altro che ammettere la convalidazione, poichè la rielezione dell'annullamento include la rielezione della proposta dell'ufficio, e quindi include la convalidazione dell'elezione. Spero quindi che la Camera vorrà in questo senso interpretare la votazione.

BERTEA. Per risolvere la questione mi pare che la Camera non abbia altro a considerare che il singolare pericolo a cui andrebbe incontro, quando venisse in contraria sentenza.

Non è difficile il comprendere che quando si mettesse

ora ai voti la proposizione contraria a quella dell'ufficio, e ne risultasse nuovamente parità di voti, si verrebbe alla negazione del voto che si è testè formalmente pronunciato.

Io credo che se la Camera si avventurasse a rinnovare la votazione potrebbe trovarsi nel laberinto di due contrarie votazioni.

L'onorevole deputato Avitabile ha voluto portare la questione sopra un altro terreno; egli dice: la Camera ha votato una questione di massima, la Camera ha semplicemente riconosciuto, che non ostava all'eleggibilità dell'ingegnere Spurgazzi la supposta di lui qualità d'ispettore del genio civile.

Ma questo è meno esatto, poichè quando l'altro giorno abbiamo votato in massima sull'eleggibilità dell'onorevole Grillenzoni si era posta nettamente la massima, e si era richiesta l'attenzione della Camera sulla medesima; ma nel caso concreto taluno può essere stato indotto a votare la rielezione per la ragione ora indicata dall'onorevole Avitabile, talun altro per una ragione diversa, fra le tante che sono state poste in campo.

Il fatto sta che il presidente ha messo ai voti l'annullamento, e l'annullamento è stato respinto, quindi non possiamo entrare nelle varie ragioni che possono aver indotto la convinzione dei singoli membri della Camera; perciò io credo che il voto negativo che si è dato, involga implicito il voto di approvazione della elezione e credo che la logica sconsigli ogni altra dichiarazione.

GUERRIERI. Pregherei l'onorevole presidente a completare la formola della sua dichiarazione.

L'articolo 55 del regolamento dice: « Il risultato della deliberazione della Camera è proclamato dal presidente con questa formola: la Camera approva, o la Camera rigetta. »

Appartiene dunque la risoluzione solamente al presidente. Dopo la votazione non vi dovrebbe essere più altra discussione. La conclusione della votazione viene annunciata dal presidente colla formola sacramentale.

Ora spetta al presidente di pronunziare la formola sacramentale « Le conclusioni dell'ufficio sono rigettate. » (*Movimenti e voci diverse*)

PEPOLI. Domando la parola.

DEPRETIS. Io l'ho domandata.

PEPOLI. Domanderei la parola sulla posizione della questione.

DEPRETIS. Io la domando per un richiamo al regolamento.

L'onorevole Guerrieri ha notato che il presidente non ha pronunciata la formula sacramentale portata dal regolamento.

Voci. No! no! Sì!

PRESIDENTE. Ho detto: i voti sono pari.

DEPRETIS. Ed io dico che l'enunciazione dei voti ne

include necessariamente un'altra, che cioè le conclusioni dell'ufficio non sono dalla Camera adottate. La questione a questo punto è risolta per la semplicissima ragione che la Camera non può contraddire a sè stessa.

Se da noi, con un altro voto, si venisse a concludere diversamente, se cioè fosse posta ai voti la convalidazione della elezione, e la elezione con un nuovo voto fosse annullata, allora vi sarebbero due voti della Camera, ad un quarto d'ora di distanza, di cui uno sarebbe la contraddizione dell'altro. Ora questo, signori, non è ammissibile.

Mi si permetta ancora di rispondere una parola all'osservazione fatta dall'onorevole Avitabile, il quale prevedeva il caso in cui il signor ingegnere Spurgazzi ridiventasse effettivamente ispettore del genio, riacquistando lo stipendio che adesso avrebbe perduto; allora, chiedeva l'onorevole Avitabile, cosa succederà?

Allora sarà il caso di provvedere, dico io, e per me credo che se si tien fermo il voto dato nella elezione dell'ispettore Biancheri, allora il signor ingegnere Spurgazzi cesserebbe di essere deputato, come se ricevesse un nuovo impiego.

PEPOLI. Il signor presidente non ha pronunziato in nessun modo, se l'elezione fosse convalidata. Egli ha detto: c'è parità di voti. Ma pochi momenti dopo soggiungeva in modo da essere sentito da tutti questi banchi: I voti sono dubbi.

Voci. No! no! Sì! sì!

PEPOLI. Sì, egli ha detto: la votazione è dubbia. Quindi egli non ha pronunziato l'esito della votazione. (*Rumori*) Mi permettano...

PRESIDENTE. Ho detto 75 per, e 75 contro.

PEPOLI. Egli non ha pronunziato la formola della votazione, poichè egli stesso non aveva un'esatta nozione dell'incidente che ha avuto luogo. Noi abbiamo sentito, lo ripeto, queste parole del presidente: la votazione è dubbia.

(*Movimenti generali.*)

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza una proposizione per iscritto dell'onorevole Venturelli, colla quale si domanda l'ordine del giorno puro e semplice. (*Oh! oh!*)

VENTURELLI. Chiedo di parlare sulla mia proposta. (*Interruzione e pausa di pochi momenti*)

PRESIDENTE. L'onorevole Venturelli ritira la proposta d'ordine del giorno.

CHIAVES. Domando la parola per una mozione d'ordine.

BOGGIO. Domando anch'io la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Il signor presidente, a mio avviso, è la sola autorità, la quale può decidere la presente questione.

Io non riconosco, o signori, nella Camera l'autorità d'invalidare un voto immediatamente dopo che è dato.

Quindi non vi ha altra proposizione, e ciò in forza del diritto inerente a ciascun voto.

Al voto che abbiamo dato, il regolamento attribuisce un effetto giuridico; quest'effetto può essere dichiarato dal signor presidente.

Il signor presidente lo ha dichiarato o no? Lo ha dichiarato completamente o no? Questo è affare del suo ufficio; se egli crede non avere fatta per intero la sua dichiarazione, la farà; ma intanto il voto è dato, e non credo che si possa oramai far luogo ad altro voto che venga per avventura a sussidiare l'opinione di coloro, i quali non ottennero coi loro suffragi di far trionfare una proposta. Questa non si può certamente far riuscire indirettamente in forza di una votazione che direi irregolare.

Io dunque faccio istanza perchè il signor presidente, se non fu bene intesa la sua dichiarazione, voglia rinnovarla, onde valga a troncarsi d'un colpo la controversia ora insorta.

Quando il presidente avrà così deciso, non credo che vi sia chi possa reclamare.

PRESIDENTE. Terrò a mente quanto ha detto l'onorevole Chiaves. Desidero ora di sentire l'onorevole Boggio. (*Movimenti*)

BOGGIO. Non avendo preso parte alla votazione, perchè ho creduto, per ragioni mie personali, d'astenermene, non si potrà mai pensare che ciò che mi accingo a dire mi sia suggerito dal desiderio di far riuscire il voto che io avessi dato prima.

Ricordando i precedenti della Camera, mi sembra che facile molto è la soluzione della difficoltà, nella quale ci troviamo, non so come, impigliati.

È, se non erro, giurisprudenza costante della Camera, che allorquando si pone ai voti una proposta, non altrimenti questa s'intende accettata, salvo che essa abbia la maggioranza; quindi la Camera vede che non vi può essere altro risultato che questo: o la votazione è affermativa, o negativa, o dubbia; in quest'ultimo caso si rinnova la prova; o la votazione è a voti pari, ed in questo caso si intende che la proposta che era stata posta a partito non fu dalla Camera accettata, perchè non c'è accettazione, quando non c'è maggioranza. L'onorevole presidente ha dichiarato che i voti furono pari; dunque se i voti furono pari, è evidente...

Una voce. È venuto adesso. (*Si ride*)

BOGGIO. Sono stato sempre presente, non sono venuto adesso, mi sono astenuto dal votare...

Voci. Parli! parli alla Camera...

BOGGIO. Rispondo a qualche interruttore poco opportuno. Dico adunque che il complemento della dichiarazione del voto che si domanda all'onorevole signor presidente è già tracciato dalla nostra giurisprudenza costante.

Non vi fu maggioranza; dunque l'annullamento proposto non fu accettato; rimane soltanto che il presi-

dente ponga ai voti l'approvazione dell'elezione. (*No! no! — Rumori prolungati*)

Comprendo benissimo l'esplosione di rumori che solleva questa mia ultima proposizione. Quando una votazione è dubbia, quando i voti riescono pari, è naturale che ciascuna delle due parti s'ingegni di cansare una seconda votazione; ma domando alla logica, domando alla coscienza di ciascuno se, allorquando la Camera è stata interrogata sull'annullamento, e l'annullamento non è stato accettato, poichè abbiamo avuto parità di suffragi, se non sia necessario di mettere ai voti l'approvazione (*Interruzioni in vario senso*); domando se non sia per questo modo soltanto che si potrà dire che il nostro voto esprimerà veramente la volontà della maggioranza della Camera.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Consulto la Camera...

VENTURELLI. Proclami il voto!

PRESIDENTE. Consulto la Camera per sapere se intenda ch'io sciolga la questione. (*Vivi rumori*)

VENTURELLI. Domando che proclami il voto.

PRESIDENTE. Ritorno alla stessa proposizione.

Quelli che intendono che io proclami il voto secondo la mia coscienza, si alzino. (*Voci diverse*)

VENTURELLI. Proclami il voto, il regolamento c'è.

PRESIDENTE. Consulto la Camera sotto un'altra forma.

Chi intende ch'io proclami il voto, si alzi. (*Rumori — Segue l'alzata.*)

La decisione della Camera è ch'io proclami il voto.

Dichiaro che a parità di voti, la proposizione è rigettata. (*Interruzione prolungata*)

Voci. Dunque l'elezione è convalidata?

PRESIDENTE. L'elezione è convalidata: sciolgo l'adunanza. (*Movimenti generali*)

L'adunanza è sciolta alle ore 4 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della verifica delle elezioni.